

## **Relazione illustrativa dello schema di decreto recante Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante dei fruttiferi e delle ortive**

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

L’articolato di detto provvedimento è, principalmente, il risultato dell’accorpamento tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed in particolare: il decreto legislativo 25 giugno 2010, n.124, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, il decreto 14 aprile 1997 e il decreto 19 marzo 2019 e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l’evoluzione della normativa europea di settore. Tali norme sono state aggiornate e allineate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Il nuovo testo normativo è stato redatto, inoltre, apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo. Inoltre sono state risolte incongruenze ed antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. Sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedurali con l’obiettivo di facilitare in particolare l’avvio e lo svolgimento dell’attività economica in materia di agricoltura. È stata armonizzata e razionalizzata la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, tenendo in debito conto le necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente e fatte salve le rispettive competenze e autonomie.

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate. Nella tabella di corrispondenza sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano.

Il testo del provvedimento in oggetto è costituito da 87 articoli suddivisi in 10 Titoli e da n. 17 allegati.

### **TITOLI**

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Registro delle varietà



Titolo III - Registro dei fornitori

Titolo IV - Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto

Titolo V - Controlli ufficiali

Titolo VI - Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio

Titolo VII - Importazione da paesi terzi

Titolo VIII - Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Titolo IX - Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Titolo X - Norme transitorie e finali

## **ALLEGATI**

Allegato I – Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto

Allegato II – Requisiti fitosanitari e tecnici dei materiali di moltiplicazione

Allegato III – Domanda di iscrizione di una varietà o di un portinnesto al Registro Nazionale

Allegato IV – Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessarie alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria “Pre-Base” e, se del caso, di categoria “Base”

Allegato V – Domanda di riconoscimento CCP e CP

Allegato VI – Domanda di candidatura di una pianta madre di categoria “Pre-Base”

Allegato VII – Domanda di certificazione materiali pre-base e base

Allegato VIII – Richiesta di riconoscimento centro di moltiplicazione

Allegato IX – Domanda di certificazione dei materiali di categoria Certificato

Allegato X – Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette

Allegato XI – Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento come Soggetto Gestore

Allegato XII – Domanda di adesione al QVI

Allegato XIII – Disciplinari Qualità Vivaistica Italia

Allegato XIV – Scheda pomologica e fitosanitaria

Allegato XV – Domanda di rilascio etichette materiale Pre-Base e Base QVI

Allegato XVI - Domanda di rilascio etichette materiale Certificato QVI

Allegato XVII - Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette QVI

Come stabilito dalla clausola di invarianza di spesa di cui all'articolo 84, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzia dello Stato e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sono di seguito illustrati i principi ispiratori e i contenuti di ciascun articolo.

**Il Titolo I (*Disposizioni generali*)** introduce elementi comuni a tutto il provvedimento ed è composto da 5 articoli: campo di applicazione finalità, definizioni, competenze del Servizio fitosanitario nazionale e competenze dei Servizi fitosanitari regionali.

**L'articolo 1 (*Campo di applicazione e finalità*)** definisce quali sono gli argomenti oggetto di normativa e in quali casi le norme del provvedimento devono essere applicate. Tale articolo include norme previgenti di cui all'art. 1 del D.lgs. 124/2010, all'art.1 del D.lgs. 124/2011, all'art.1 del Decreto 6 dicembre 2016 e all'art.1 del Decreto 19 marzo 2019.

**L'articolo 2 (*Definizioni*)** esplica il significato della terminologia ricorrente nel testo, categorizzata in ordine alfabetico. Tale articolo include norme previgenti di cui all'art. 2 del D.lgs. 124/2010,



all'art.3 del D.lgs124/2011, all'art.2 del Decreto 6 dicembre 2016, all'art. 3 del Decreto 14 aprile 1997 e all'art.2 del Decreto 19 marzo 2019.

**L'articolo 3 (Autorità nazionale)** individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto ed include norme preesistenti di cui all'art. 3 del D.lgs. 124/2010 e all'art.4 del d.lgs. 124/2011.

**L'articolo 4 (Competenze del Servizio fitosanitario centrale)** individua e assegna determinate competenze, relative al provvedimento in esame, al Servizio fitosanitario centrale; include norme preesistenti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 marzo 2019.

**L'articolo 5 (Competenze dei Servizi fitosanitari regionali)** individua e assegna le competenze relative al provvedimento ai Servizi fitosanitari regionali; include norme preesistenti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 19 marzo 2019.

**Il Titolo II (Registro delle varietà)** è composto da 11 articoli, dal 6 al 16, e raccoglie tutte le norme relative al Registro delle varietà, dall'istituzione del Registro alle modalità di iscrizione delle varietà, nonché le modalità di esecuzione delle prove di coltivazione richieste.

**L'articolo 6 (Registro nazionale)** istituisce il Registro nazionale delle varietà di piante da frutto e relativi portinnesti; include norme preesistenti di cui all'art. 7 del D.lgs. 124/2010.

**L'articolo 7 (Articolazione del registro)** definisce nel dettaglio la struttura del registro e la sua suddivisione nella sezione "fruttiferi" e "ortive"; ripropone norme previgenti di cui agli articoli 1 e 4 del DM 4 marzo 2016.

**L'articolo 8 (Informazioni contenute nel Registro)** definisce quali informazioni sono riportate nel Registro delle varietà e le modalità di conservazione di tali informazioni; ripropone norme previgenti di cui all'art. 4 del DM 6 dicembre 2016 e all'art.2 del DM 4 marzo 2016.

**L'articolo 9 (Domanda di registrazione di una varietà)** descrive le modalità e le tempistiche per la presentazione di una domanda di iscrizione di una varietà al relativo Registro, le informazioni e la documentazione da fornire all'ufficio competente; ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 e 12 del DM 6 dicembre 2016.

**L'articolo 10 (Requisiti delle varietà)** definisce i requisiti che deve avere una varietà per poter essere iscritta al Registro delle varietà e include prescrizioni specifiche per le varietà geneticamente modificate; ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 6 dicembre 2016.

**L'articolo 11 (Esecuzione delle prove di coltivazione)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 6 dicembre 2016 e definisce le modalità e le tempistiche per eseguire le prove di coltivazione, quando necessarie, individua i protocolli da seguire al fine della verifica dei requisiti varietali da parte delle strutture e degli enti designati.

Il comma 6 precisa che gli oneri economici per le attività finalizzate all'iscrizione delle varietà vegetali sono a carico del richiedente, come previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

**L'articolo 12 (Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione)** definisce le tempistiche con cui i richiedenti l'iscrizione di una varietà devono fornire i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione; ripropone norme previgenti di cui all'art. 13 del DM 6 dicembre 2016.



**L'articolo 13 (*iscrizione al registro*)** definisce quali sono le fasi di valutazione di una domanda di iscrizione al Registro delle varietà e le conseguenze dei diversi esiti di tale valutazione; ripropone norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 6 dicembre 2016.

**L'articolo 14 (*Periodo della validità della registrazione*)** definisce qual è la durata di validità delle iscrizioni di varietà di fruttiferi e di ortive, le modalità per il rinnovo dell'iscrizione e quali sono i casi in cui una varietà viene cancellata dal Registro; ripropone, opportunamente aggiornate, norme previgenti di cui all'art. 10 del DM 6 dicembre 2016.

**L'articolo 15 (*Notifiche*)** prescrive al Ministero di notificare alla Commissione le informazioni contenute nel Registro delle varietà e ripropone norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 6 dicembre 2016.

**L'articolo 16 (*Iscrizione al Registro nazionale di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi*)** rimanda alle norme per l'iscrizione di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi presenti in altra normativa nazionale e unionale vigente, riproponendo norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 14 aprile 1997.

**Il Titolo III (*Registro dei fornitori*)** è suddiviso in due Capi e raccoglie tutte le norme relative all'iscrizione nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, alla sua strutturazione, alle modalità di iscrizione, agli obblighi dei fornitori di piante e materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e di piantine e materiali di moltiplicazione di piante ortive, nonché gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali nell'ambito del relativo capo.

**Il Capo I (*Fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto*)** è composto dall'articolo 17 che riguarda le norme che riguardano gli obblighi dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione.

**L'articolo 17 (*Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 15 del DM 6 dicembre 2016 e all'art. 5 del D.lgs. 124/2010. In esso sono definiti gli obblighi che un fornitore deve rispettare per poter svolgere la propria attività, che riguardano gli aspetti produttivi, di autocontrollo, di mantenimento della tracciabilità delle operazioni eseguite durante tutta la filiera produttiva, la corretta redazione degli appositi registri e della loro conservazione, nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi di controllo.

**Il Capo II (*Fornitori di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi*)** è composto dagli articoli 18 e 19 e definisce quali sono gli obblighi dei fornitori di piantine di ortive e dei loro materiali di moltiplicazione e gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali.

**L'articolo 18 (*Requisiti ed obblighi dei fornitori*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 14 aprile 1997 e all'art. 7 del D.lgs. 124/2011. In esso sono definiti tutti gli obblighi che un fornitore deve rispettare per poter svolgere la propria attività, che riguardano gli aspetti produttivi, di autocontrollo, di mantenimento della tracciabilità delle operazioni eseguite durante tutta la filiera produttiva, la corretta redazione degli appositi registri e della loro conservazione, nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi di controllo.

**L'articolo 19 (*Obblighi dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio*)** definisce le attività di controllo dei fornitori che i Servizi fitosanitari competenti per territorio devono svolgere, ne specifica le modalità e ne dettaglia le diverse fattispecie, riproponendo norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 14 aprile 1997.



**Il Titolo IV (certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive)** tratta la Certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante descrivendo in dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna categoria ed è costituito dagli articoli che vanno dal 20 al 53, inseriti nei seguenti capi: Capo I relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base”; Capo II relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Base”; Capo III relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Certificato”; Capo IV relativo ai requisiti per i materiali CAC; Capo V relativo ai dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive.

**L'articolo 20 (Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 16 del DM 6 dicembre 2016 e dispone che tutti i materiali di moltiplicazione e le piante devono essere conformi alle prescrizioni contenute nel provvedimento in oggetto; stabilisce inoltre che i fornitori sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti per la fase di produzione di materiali di moltiplicazione; dispone che i materiali di moltiplicazione e le piante siano sottoposti a ispezioni ufficiali; stabilisce che le categorie dei materiali siano tenute ben distinte tra loro.

Il comma 5 precisa che gli oneri economici per attività di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente, come già previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

**Il Capo I tratta della Certificazione dei materiali e di categoria “Pre-Base”.**

**L'articolo 21 (Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 17 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le fasi di conservazione e di certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base” sono attuate presso i centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici; l'articolo definisce gli scopi delle fasi sopra riportate, l'organizzazione per specie o per gruppi di specie e le modalità per il riconoscimento di organismi privati come CCP, da parte del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC).

**L'articolo 22 (Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione)** redatto *ex novo*, stabilisce che i CCP devono essere dotati di opportune strutture e mezzi per consentire la conservazione e produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria “Pre-Base” secondo il relativo allegato; prevede che i CCP dispongano mappe per la corretta collocazione delle accessioni presenti e un registro di conduzione; l'articolo stabilisce il termine entro il quale i CCP devono trasmettere la relazione sulle proprie attività al Servizio fitosanitario competente per territorio e al SFC, infine stabilisce le condizioni per le quali il CCP decade dalle sue funzioni.

**L'articolo 23 (Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria “Pre-Base”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 18 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la domanda di accettazione di una pianta come pianta madre di “Pre-Base”. Sono riportate le informazioni contenute nella domanda, la documentazione da allegare relativa all'assenza degli organismi nocivi, alle modalità di conservazione delle piante, ed eventuale documentazione di privativa. L'articolo fissa le condizioni che permettono di accettare una pianta come pianta madre di “Pre-Base” da parte del SFC, e le modalità di tale accettazione.

**L'articolo 24 (Requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 19 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la domanda di accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà, come pianta madre di categoria “Pre-Base”, secondo le disposizioni riportate nell'articolo 23. L'articolo fissa le





condizioni che permettono di accettare un portinnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di “Pre-Base” da parte del SFC e le modalità di tale accettazione.

**L'articolo 25 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 20 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria “Pre-Base”, elenca le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di “Pre-Base” da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; l'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre, o i materiali di moltiplicazione di categoria “Pre-Base” non soddisfano più i requisiti richiesti.

**L'articolo 26 (Requisiti per la certificazione come materiali di categoria “Pre-Base” di portinnesti non appartenenti a una varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 21 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di un portinnesto non appartenente a una varietà come materiale di categoria “Pre-Base” secondo le disposizioni contenute nell'articolo 25. Individua, inoltre, i requisiti necessari a permettere la certificazione di un portinnesto come materiale di categoria di “Pre-Base”; specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre, o i materiali di moltiplicazione di categoria “Pre-Base” non soddisfano più i requisiti richiesti.

**L'articolo 27 (Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 22 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica la corrispondenza delle piante madri e dei materiali di categoria “Pre-Base” alla descrizione della loro varietà, secondo quanto disposto dall'articolo 23; viene specificato che i tempi e le modalità di esecuzione delle verifiche sono stabilite dal SFC, mentre il Servizio fitosanitario competente per territorio sottopone a verifica, le piante madri derivanti dal rinnovo delle piante madri e dei materiali di categoria “Pre-Base”.

**L'articolo 28 (Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria “Pre-Base” e dei materiali di categoria “Pre-Base”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 23 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità di conservazione delle piante madri di “Pre-Base” e dei materiali di “Pre-Base”; dispone inoltre l'utilizzo di apposite strutture a prova di insetto in modo da garantire l'assenza di vettori aerei di possibili infezioni e di condizioni di isolamento tra le candidate piante madri e le piante madri di “Pre-Base”; stabilisce che le piante madri vengano numerate progressivamente in modo da garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità di ogni singola pianta durante tutta la filiera; definisce che le piante madri e i materiali di “Pre-Base” siano coltivati isolati dal terreno, in vasi con opportuno substrato sterilizzato; definisce che le piante madri di “Pre-Base” e i materiali di categoria “Pre-Base” possono essere conservati con la crioconservazione; fissa il periodo di utilizzo di una pianta madre di categoria “Pre-Base” secondo l'allegato II sezione A.

**L'articolo 29 (Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria “Pre-Base” e per le piante madri di categoria “Pre-Base” prodotte mediante rinnovo)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 24 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le candidate piante madri e le piante madri di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II sezione A; l'articolo dispone che le ispezioni, i campionamenti e le analisi su detti materiali, sono effettuati dai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, l'articolo indica quali protocolli devono essere applicati, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'articolo prevede che le analisi vengano condotte da laboratori ritenuti idonei dal



Servizio fitosanitario nazionale, vengono definite le tipologie di analisi per le candidate piante madri di categoria “Pre-Base”, anche nel caso queste siano costituite da semenzali; stabilisce infine che le suddette modalità di ispezione, campionamento, analisi protocolli da adottare vengono applicati anche alle piante madri di categoria di “Pre-Base” prodotte mediante rinnovo.

**L'articolo 30 (*Requisiti fitosanitari per le piante madri di categoria “Pre-Base” e per i materiali di categoria “Pre-Base”*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 25 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre e i materiali di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; l'articolo dispone che all'atto dell'ispezione visiva, pianta madre e i materiali di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, l'articolo indica quali protocolli devono essere applicati, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie “Pre-Base” durante la crioconservazione.

**L'articolo 31 (*Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 26 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che, all'atto delle ispezioni visive effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, le piante madri di categoria “Pre-Base” e i materiali di categoria “Pre-Base” risultino privi di alterazioni; l'articolo dispone che le alterazioni sono quelle manifestazioni che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

**L'articolo 32 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria “Pre-Base”*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 27 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di categoria “Pre-Base” accettata come tale secondo quanto previsto dall'articolo 23; definisce le condizioni grazie alle quali il fornitore può produrre materiali di moltiplicazione della categoria “Pre-Base”, definisce l'adozione di opportuni protocolli di moltiplicazione approvati dall'EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale o stabiliti a livello nazionale. L'articolo stabilisce che il fornitore può rinnovare la pianta madre di categoria “Pre-Base” solo prima della fine del periodo previsto dall'allegato II.

**L'articolo 33 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria “Pre-Base”*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 28 del DM 6 dicembre 2016. Dispone che per la moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria “Pre-Base” per la produzione di altre piante madri di categoria “Pre-Base” si applicano in prima istanza i protocolli approvati dall'EPPO, se questi non esistono, altri protocolli riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si applicano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

**Il Capo II tratta la Certificazione dei materiali di categoria “Base”.**

**L'articolo 34 (*Fase di premoltiplicazione e relativi centri*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 29 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le fasi di conservazione e di certificazione dei materiali di categoria “Base” sono attuate presso i centri di premoltiplicazione (CP) pubblici; l'articolo definisce gli scopi delle fasi sopra riportate, l'organizzazione per specie o per gruppi di specie e le modalità per il riconoscimento di organismi privati come CP, da parte del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC).



**L'articolo 35 (*Obblighi dei Centri di Premoltiplicazione*)** di nuova introduzione stabilisce che i CP devono essere dotati di opportune strutture e mezzi per consentire la conservazione e produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria "Base" secondo l'allegato IV; prevede che i CP dispongano mappe per la corretta collocazione delle accessioni presenti e un registro di conduzione; l'articolo stabilisce il termine entro il quale i CP devono trasmettere la relazione sulle proprie attività al Servizio fitosanitario competente per territorio e al SFC, infine stabilisce le condizioni per le quali il CP decade dalle sue funzioni.

**L'articolo 36 (*Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Base"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 30 del DM 6 dicembre 2016. Esso stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Base", elenca le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Base" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo stabilisce che al fine di certificare ufficialmente come materiale di categoria "Base" un portinnesto non appartenente a una varietà, deve essere fatta specifica richiesta, il materiale deve corrispondere alla descrizione della sua specie, e deve rispettare determinati requisiti. L'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre di categoria "Base", o i materiali di moltiplicazione di categoria "Base" non soddisfano più i requisiti. Le stesse modalità vengono definite nel caso in cui un portinnesto non appartenente a una varietà di categoria "Base", che costituisce una pianta madre di categoria "Base" o materiale di moltiplicazione di categoria "Base" non soddisfa più i requisiti per la certificazione stessa.

**L'articolo 37 (*Requisiti fitosanitari*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 31 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria "Base" e i materiali di categoria "Base" devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Nel caso di dubbi per la presenza di organismi nocivi, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di categoria "Base" o dei materiali di categoria "Base". A tal fine l'articolo stabilisce quali protocolli applicare, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie "Base" durante la crioconservazione.

**L'articolo 38 (*Requisiti relativi al terreno*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 32 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria "Base" e i materiali di categoria "Base" possono essere coltivati solo su un terreno esente dagli organismi nocivi secondo l'allegato II; tale assenza va stabilita da campionamenti e analisi effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. L'articolo fornisce indicazioni sulla modalità e sulla tempistica dei campionamenti e analisi. L'articolo definisce anche le condizioni per cui il campionamento e le analisi non vengono effettuate; stabilisce inoltre che, ai fini del campionamento e analisi, i protocolli da applicare sono quelli stabiliti dall'EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si utilizzano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

**L'articolo 39 (*Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria "Base"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 33 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità di conservazione delle piante madri di categoria "Base" e dei materiali di categoria "Base"; dispone,





inoltre, l'utilizzo di apposite strutture a prova di insetto in modo da garantire l'assenza di vettori aerei di possibili infezioni; l'articolo stabilisce che deve essere rispettata la distanza di isolamento dai campi dove sono conservate piante madri di categoria "Base" e materiali di moltiplicazione di categoria "Base" secondo quanto disposto dall'allegato II. Dispone che le piante madri di categoria "Base" vengano numerate progressivamente in modo da garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità di ogni singola pianta durante tutta la filiera.

**L'articolo 40 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria "Base"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 34 del DM 6 dicembre 2016 e fornisce indicazioni sulle modalità di moltiplicazione delle piante madri di categoria "Base".

**Il Capo III tratta la Certificazione dei materiali di categoria "certificato".**

**L'articolo 41 (*Fase di moltiplicazione*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 35 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce dove avviene la produzione e la certificazione di materiale di categoria "Certificato", e i soggetti che ne sono responsabili. L'articolo definisce che i campi, i laboratori e i vivai per la produzione e certificazione di tali materiali, devono rispettare i requisiti indicati nei protocolli EPPO, o nei protocolli riconosciuti a livello internazionale, o stabiliti a livello nazionale. L'articolo stabilisce gli scopi delle fasi di produzione e certificazione di materiale di categoria "Certificato", e i requisiti che devono possedere i centri di moltiplicazione per ottenere il riconoscimento da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo norma le procedure per ottenere il riconoscimento di centri di moltiplicazione da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

**L'articolo 42 (*Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Certificato"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 36 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Certificato". In esso sono elencate le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Certificato" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo stabilisce che al fine di certificare ufficialmente come materiale di categoria "Certificato" un portinnesto non appartenente a una varietà, deve essere fatta specifica richiesta, il materiale deve corrispondere alla descrizione della sua specie, e deve rispettare determinati requisiti. L'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre di categoria "Certificato", o i materiali di moltiplicazione di categoria "Certificato" non soddisfano più i requisiti. Le stesse modalità vengono definite nel caso in cui un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria "Certificato" o un materiale di moltiplicazione di categoria "Certificato" non soddisfi più i requisiti per la certificazione stessa.

**L'Articolo 43 (*Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 37 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le piante madri, i materiali e le piante da frutto di categoria "Certificato" devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II. Tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II. Nel caso di dubbi per la presenza di organismi nocivi, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre di categoria "Certificato" o dei materiali di categoria "Certificato". A tal fine l'articolo stabilisce quali protocolli applicare, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente



per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie "Certificato" durante la crioconservazione.

**L'articolo 44 (Requisiti relativi al terreno)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 38 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria "Certificato" e i materiali di categoria "Certificato" possono essere coltivati solo su un terreno esente dagli organismi nocivi secondo l'allegato II. Tale assenza va stabilita da campionamenti e analisi effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. L'articolo fornisce indicazioni sulla modalità e sulla tempistica dei campionamenti e analisi. L'articolo definisce anche le condizioni per cui il campionamento e le analisi non vengono effettuate; stabilisce inoltre che, ai fini del campionamento e analisi, i protocolli da applicare sono quelli stabiliti dall'EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si utilizzano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

**L'articolo 45 (Controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 40 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può eseguire i controlli per la certificazione di materiale di categoria "Base" o "Certificato" a partire da materiale di categoria "Pre-Base", appartenente a varietà in attesa di registrazione al Registro nazionale. Fornisce indicazioni nel caso in cui i controlli diano esito positivo, ovvero prima la varietà viene iscritta al Registro nazionale, quindi si procede al rilascio dell'autorizzazione per la stampa delle etichette.

#### **Il Capo V definisce i Requisiti per i materiali CAC**

**L'Articolo 46 (Requisiti per i materiali CAC)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera h del d.lgs. 124/2010 ed elenca i requisiti di tale categoria di materiale.

**L'Articolo 47 (Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 41 del DM 6 dicembre 2016 e elenca le condizioni che devono essere rispettate per poter commercializzare materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà; definisce inoltre che le azioni necessarie per conformare il materiale alle condizioni richieste sono a carico del fornitore, stabilisce le azioni che il fornitore effettua nel caso in cui il materiale non rispetti le condizioni richieste.

**L'Articolo 48 (Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 42 del DM 6 dicembre 2016 e indica le condizioni che devono essere rispettate per poter commercializzare materiali CAC nel caso di portinnesti non appartenenti a una varietà; definisce inoltre che le azioni necessarie per conformare il materiale alle condizioni richieste sono a carico del fornitore, stabilisce le azioni che il fornitore effettua nel caso in cui il materiale non rispetti le condizioni richieste.

**L'Articolo 49 (Corrispondenza alla descrizione della varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 43 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che la corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è basata sull'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà, definisce i criteri sui quali è basata tale osservazione. L'articolo stabilisce che i controlli di corrispondenza varietale dei materiali CAC in questione, vengono effettuati periodicamente.

**L'articolo 50 (Requisiti fitosanitari)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 44 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che i materiali CAC devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II, tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal fornitore secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano ai materiali CAC durante la crioconservazione.



**L'Articolo 51 (*Requisiti relativi alle alterazioni*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 45 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che all'ispezione visiva i materiali CAC devono risultare privi di alterazioni, ovvero di tutte le manifestazioni che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

**Il Capo V definisce i requisiti per i materiali di moltiplicazione delle piante ortive**

**L'articolo 52 (*Requisiti fenologici dei materiali*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 del DM 14 aprile 1997 e prevede i requisiti fenologici minimi che i materiali di moltiplicazione delle piante ortive devono rispettare.

**L'articolo 53 (*Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 14 aprile 1997 determina i requisiti fitosanitari che i materiali di moltiplicazione devono rispettare.

**Il Titolo V (*Controlli ufficiali*)** è composto dagli articoli 54 e 55 e definisce le attività dei controlli ufficiali ai fini del provvedimento e dettaglia le categorie di laboratori che possono svolgere le analisi necessarie ai fini di tali attività.

**L'articolo 54 (*Controlli ufficiali*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 52 del DM 6 dicembre 2016 e all'art. 10 del d.lgs. 124/2010. In esso sono definiti i controlli ufficiali condotti dai Servizi fitosanitari regionali. Illustra dettagliatamente le tempistiche e le modalità con cui i controlli devono essere eseguiti, quali sono gli aspetti a cui prestare particolare attenzione e le modalità di conservazione dei risultati di tali controlli.

L'articolo dettaglia, altresì, le azioni da intraprendere in caso di esito negativo delle visite ispettive.

**L'articolo 55 (*Laboratori di analisi*)** di nuova introduzione definisce due tipologie di laboratori, laboratori ufficiali, previsti dalla normativa europea vigente e laboratori riconosciuti idonei dal Ministero, per i cui requisiti si rimanda a successivo provvedimento in applicazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625.

**Il Titolo VI (*Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio*)** è suddiviso in 2 capi e 9 articoli, raccoglie tutte le norme di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali oggetto del provvedimento.

**Il Capo I (*Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante da frutto*)** raccoglie i 6 articoli, dal 56 al 61, che definiscono le norme di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piante di fruttiferi e dei loro materiali di moltiplicazione.

**L'articolo 56 (*Condizioni generali per la commercializzazione*)** definisce quali sono le condizioni generali da rispettare affinché le piante di fruttiferi e i loro materiali di moltiplicazione possano essere commercializzati. Esso rappresenta il combinato disposto di norme preesistenti di cui agli articoli 46 e 47 del DM 6 dicembre 2016 e di cui all'art. 4 del D.lgs. 124/2010.

**L'Articolo 57 (*Norme generali in materia di etichettatura, chiusura ed imballaggio*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 47 del DM 6 dicembre 2016 e definisce quali sono le norme specifiche in merito a etichettatura, chiusura e imballaggio che le piante di fruttiferi e i loro materiali di moltiplicazione devono rispettare per poter essere immesse in commercio e le deroghe del caso.

**L'articolo 58 (*Etichetta per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 48 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive le informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente sulle etichette, da apporre alle piante da frutto e ai loro materiali



di moltiplicazione di categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”, la loro forma grafica e le modalità di apposizione sui suddetti materiali.

**L'articolo 59 (Documento di accompagnamento per i materiali di categoria “Pre-Base”, “Base” o “Certificato”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 49 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive l'utilizzo di un documento di accompagnamento per i materiali categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”, individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione.

**L'articolo 60 (Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 50 del DM 6 dicembre 2016 e descrive le modalità di imballaggio e di chiusura delle confezioni o mezzi di piante o parti di piante di categoria “Pre-Base”, “Base” e “Certificato”.

**L'articolo 61 (Documento del fornitore per i materiali CAC)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 51 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive l'utilizzo di un documento del fornitore per i materiali CAC, individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione.

**Il capo II (Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione degli ortaggi)** raccoglie gli articoli dal 62 al 64 che prescrivono le norme in materia di etichettatura, imballaggio e commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei loro materiali di moltiplicazione.

**L'articolo 62 (Condizioni generali per la commercializzazione)** è il combinato disposto delle norme di cui all'art. 8 del d.lgs. 124/2011 e all'art. 13 del DM 14 aprile 1997 e definisce quali sono i requisiti da rispettare per poter immettere in commercio piantine di ortive e loro materiali di moltiplicazione. È prescritto l'utilizzo di un documento di commercializzazione e indicato quali sono le informazioni obbligatorie che deve contenere, rimandando all'allegato X. L'articolo riporta deroghe di applicazione.

**L'articolo 63 (Identificazione dei lotti e delle partite)** ripropone norme previgenti di cui all'art.9 del d.lgs. 124/2011 e descrive le modalità di composizione ed identificazione dei lotti di piantine di ortaggi e loro materiali di moltiplicazione.

**L'articolo 64 (Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 10 del d.lgs. 124/2011 e prescrive di indicare obbligatoriamente, sul documento di commercializzazione o altro documento ufficiale, se una varietà è stata geneticamente modificata.

**Il Titolo VII (Importazione da Paesi Terzi)** è composto da un solo articolo che definisce le condizioni da rispettare per i materiali di moltiplicazione importati

**L'Articolo 65 (Importazione da Paesi terzi)** il combinato disposto delle norme di cui all'art. 11 del d.lgs. 124/2011, all'art. 9 del D.lgs. 124/2010 e all'art. 14 del DM 14 aprile 1997; prescrive che le piante da frutto e loro portinnesti, le piantine di ortaggi e i loro portinnesti provenienti da Paesi terzi per poter essere ammesse alla commercializzazione devono essere riconosciuti equivalenti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sono dettagliati gli aspetti sui quali devono essere basate le condizioni di equivalenza.

**Il Titolo VIII (Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)** è composto dagli articoli da 66 al 81, raccoglie tutte le norme relative al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, che riguarda la qualificazione volontaria nazionale dei materiali oggetto del provvedimento in oggetto.





**L'articolo 66 (*Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 3 del DM 19 marzo 2019 e istituisce il Sistema di qualificazione Italia, ne descrive la strutturazione e gli attori coinvolti e i materiali oggetto di qualificazione.

Il comma 6 precisa che gli oneri economici per le attività relative alla qualificazione volontaria dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente, come da norma preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

**L'articolo 67 (*Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 4 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e attribuisce le attività da esso svolte.

**L'articolo 68 (*Funzioni del Servizio fitosanitario centrale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale e attribuisce le attività da esso svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

**L'articolo 69 (*Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze dei Servizi fitosanitari regionali e attribuisce le attività da essi svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

**L'articolo 70 (*Soggetto Gestore*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 19 marzo 2019 e definisce la figura del Soggetto gestore e le modalità del suo riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché i requisiti che esso deve avere.

**L'articolo 71 (*Funzioni del Soggetto Gestore*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del soggetto gestore e attribuisce le attività da esso svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

**L'articolo 72 (*Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 9 del DM 19 marzo 2019 e prescrive le modalità che il fornitore che vuole aderire al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale deve seguire e i requisiti che esso deve avere.

**L'articolo 73 (*Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 10 del DM 19 marzo 2019 e definisce i requisiti che devono possedere le piante ed i relativi materiali di moltiplicazione per poter essere riconosciuti idonei ad entrare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, riportati per i generi e le specie in questione nell'allegato XIII.

**L'articolo 74 (*Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 19 marzo 2019 e definisce quali sono i controlli a cui devono essere sottoposti i materiali di moltiplicazione e le piante per poter essere ritenuti conformi ai disciplinari di produzione del Sistema di qualificazione Italia. L'articolo individua nei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'organismo deputato ad effettuare tali controlli nei tempi e nei modi riportati nell'allegato XIII. Si specificano altresì le modalità di controllo e di esame dei materiali. Si specificano le azioni da intraprendere in caso di esito negativo dei controlli.



Il comma 7 precisa che gli oneri economici per le attività di qualificazione dei materiali di moltiplicazione sono a carico del richiedente, come da norma preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

**L'articolo 75 (Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)** prevede i requisiti e le modalità di riconoscimento delle strutture che intendono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

**L'articolo 76 (Verifica del materiale di categoria "Pre-Base")** ripropone norme previgenti di cui all'art. 12 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Pre-Base", *in vivo* ed *in vitro*, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro per la conservazione per la premoltiplicazione.

**L'articolo 77 (Verifica del materiale di categoria "Base")** ripropone norme previgenti di cui all'art. 13 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Base", *in vivo* ed *in vitro*, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro per la premoltiplicazione.

**L'articolo 78 (Verifica del materiale di categoria "Certificato")** ripropone norme previgenti di cui all'art. 14 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Certificato" nei campi di piante madri e nei vivai, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro di moltiplicazione.

**L'articolo 79 (Laboratori per la micropropagazione)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 16 del DM 19 marzo 2019 e determina quali siano i requisiti che devono essere soddisfatti dalle strutture che vogliono essere riconosciute idonee, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la produzione *in vitro* dei materiali di moltiplicazione nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. I requisiti riguardano le dotazioni strutturali e strumentali.

**L'articolo 80 (Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 17 del DM 19 marzo 2019 e prescrive che i materiali prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale debbano riportare un'apposita etichetta che integri i dati di quella già prevista per la certificazione europea. L'articolo individua nel Soggetto gestore la figura deputata alla stampa di tali etichette, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari competenti per territorio. L'articolo rimanda all'allegato XVII per quanto riguarda la forma grafica e le specifiche tecniche delle etichette. In particolare il comma 3 specifica che il Soggetto Gestore procede alla stampa e alla consegna delle etichette previa riscossione degli oneri dovuti dal richiedente, come da normativa preesistente, di cui all'articolo 83.

**L'articolo 81 (Oneri a carico del richiedente)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 18 del DM 19 marzo 2019 e riporta nel dettaglio tutti gli oneri a carico del richiedente la produzione e la



certificazione dei materiali di moltiplicazione nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

**Il Titolo X (Sanzioni amministrative e norme finanziarie)** raccoglie gli articoli 82, 83 e 84, che normano gli aspetti relativi all'applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi trasgredisce alle norme prescritte dal provvedimento in oggetto, le tariffe da corrispondere per le diverse attività e la previsione di non aggravio del provvedimento sulla finanza pubblica.

**L'articolo 82 (Sanzioni)** ripropone, aggiornando, norme previgenti di cui all'art. 12 del D.lgs. 1924/201 e all'art. 11 del d.lgs. 124/2010. In esso sono individuate le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo che le violazioni non costituiscano oggetto di reato. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali commercializzati. È determinato altresì che le sanzioni siano comminate e riscosse dai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio e sono destinati al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari. Nell'attribuire la sanzione relativa a ciascuna fattispecie è stato tenuto in considerazione che tale sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.

In particolare il comma 33 dispone che i Servizi fitosanitari regionali delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. Le norme contenute nel presente comma soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto o), prevedendo che una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, pari ad un 10%, sia destinata al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**L'articolo 83 (Tariffe)** prescrive che le tariffe, a carico dell'interessato, per le attività di iscrizione delle varietà nel Registro, di cui all'articolo 11, per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, di cui agli articoli 23, 24, 26, 37 e 43, per la qualificazione volontaria, di cui agli articoli 76, 77, 78 e per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria, di cui all'articolo 80, sono stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura corrispondente al costo del servizio e aggiornate ogni due anni. Al comma 2 sono indicate le voci di costo da tenere in considerazione per il calcolo delle tariffe suddette. Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle politiche agrarie alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano determinate le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei registri delle varietà vegetali e la relativa modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione.

Stabilisce, infine, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, vengano determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 36, 42, 76, 77 e 78 per le attività di stampa e rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80. Il comma 14 precisa che le Regioni, con propri provvedimenti, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituiscono appositi capitoli su cui dovranno essere versate le tariffe per le attività di ispezione ufficiale sopra richiamate.

**L'Articolo 84 Clausola di invarianza finanziaria** reca la clausola di invarianza della spesa.



**Il Titolo X (Norme transitorie e finali)** raccoglie gli articoli 85, 86 e 87 che riguardano gli adeguamenti delle norme tecniche previste dal provvedimento in oggetto, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l'abrogazione norme confluite nel presente provvedimento o comunque superate.

**L'articolo 85 (Misure transitorie)** permette la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prodotti prima dell'adozione della direttiva europea 2014/98/UE purché essi siano riconosciuti conformi alle prescrizioni di detta direttiva e nelle etichette ad essi apposte sia chiaramente riportata tale condizione. Mantiene il riconoscimento di strutture idonee ad operare nell'ambito del presente decreto, già riconosciute con precedenti provvedimenti. Mantiene il riconoscimento di materiali di moltiplicazione già riconosciuti idonei con precedenti provvedimenti. Mantiene il riconoscimento del Soggetto gestore già riconosciuto idoneo con precedenti provvedimenti. Garantisce la possibilità di continuare a commercializzare fino al 30 giugno 2021 i materiali CAC etichettati in difformità al presente decreto prima del 10 aprile 2020.

**L'articolo 86 (Abrogazioni)** abroga i provvedimenti normativi le cui prescrizioni sono confluite nel provvedimento in oggetto.





## **Relazione tecnico-finanziaria allo schema di decreto recante Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante dei fruttiferi e delle ortive**

Lo schema di decreto attua quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, della Legge 28 luglio 2016, n. 154, che delega il Governo, ai fini della semplificazione e del riassetto normativo vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, l'adozione di uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

Al riguardo sono state raccolte, in un'apposita bozza di provvedimento, tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

Il succitato provvedimento è stato redatto coordinando le disposizioni preesistenti, apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo. Inoltre sono state risolte incongruenze ed antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. Sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedurali con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio e lo svolgimento dell'attività economica in materia di agricoltura. È stata armonizzata e razionalizzata la normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, tenendo in debito conto le necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente e fatte salve le rispettive competenze e autonomie.

Il testo del provvedimento in oggetto è costituito da 87 articoli suddivisi in X Titoli e da n. 17 allegati.

### **TITOLI**

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Registro delle varietà

Titolo III - Registro dei fornitori

Titolo IV - Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto

Titolo V - Controlli ufficiali

Titolo VI - Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio

Titolo VII - Importazione da paesi terzi

Titolo VIII - Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Titolo IX - Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Titolo X - Norme transitorie e finali

### **ALLEGATI**

Allegato I – Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto

Allegato II – Requisiti fitosanitari e tecnici dei materiali di moltiplicazione

Allegato III – Domanda di iscrizione di una varietà o di un portinnesto al Registro Nazionale

Allegato IV – Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessarie alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria “Pre-Base” e, se del caso, di categoria “Base”

Allegato V – Domanda di riconoscimento CCP e CP



Allegato VI – Domanda di candidatura di una pianta madre di categoria “Pre-Base”  
Allegato VII – Domanda di certificazione materiali pre-base e base  
Allegato VIII – Richiesta di riconoscimento centro di moltiplicazione  
Allegato IX – Domanda di certificazione dei materiali di categoria Certificato  
Allegato X – Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette  
Allegato XI – Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento come Soggetto Gestore  
Allegato XII – Domanda di adesione al QVI  
Allegato XIII – Disciplinari Qualità Vivaistica Italia  
Allegato XIV – Scheda pomologica e fitosanitaria  
Allegato XV – Domanda di rilascio etichette materiale Pre-Base e Base QVI  
Allegato XVI - Domanda di rilascio etichette materiale Certificato QVI  
Allegato XVII - Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette QVI

Come stabilito dalla clausola di invarianza di spesa di cui all’articolo 84, dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzia dello Stato e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sono di seguito illustrati i principi ispiratori e i contenuti di ciascun articolo.

**Il Titolo I (*Disposizioni generali*)** introduce elementi comuni a tutto il provvedimento ed è composto da 5 articoli: campo di applicazione finalità, definizioni, competenze del Servizio fitosanitario nazionale e competenze dei Servizi fitosanitari regionali.

**L’articolo 1 (*Campo di applicazione e finalità*)** definisce quali sono gli argomenti oggetto di normativa e in quali casi le norme del provvedimento devono essere applicate. Tale articolo include norme previgenti di cui all’art. 1 del D.lgs. 124/2010, all’art.1 del D.lgs. 124/2011, all’art.1 del Decreto 6 dicembre 2016 e all’art.1 del Decreto 19 marzo 2019.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 2 (*Definizioni*)** esplica il significato della terminologia ricorrente nel testo, categorizzata in ordine alfabetico. Tale articolo include norme previgenti di cui all’art. 2 del D.lgs. 124/2010, all’art.3 del D.lgs124/2011, all’art.2 del Decreto 6 dicembre 2016, all’art. 3 del Decreto 14 aprile 1997 e all’art.2 del Decreto 19 marzo 2019.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 3 (*Autorità nazionale*)** individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente ai fini dell’applicazione del presente decreto ed include norme preesistenti di cui all’art. 3 del D.lgs. 124/2010 e all’art.4 del d.lgs. 124/2011.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Ministero, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 4 (*Competenze del Servizio fitosanitario centrale*)** individua e assegna determinate competenze, relative al provvedimento in esame, al Servizio fitosanitario centrale; include norme preesistenti di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 19 marzo 2019.



Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 5 (*Competenze dei Servizi fitosanitari regionali*)** individua e assegna le competenze relative al provvedimento ai Servizi fitosanitari regionali; include norme preesistenti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 19 marzo 2019.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Titolo II (*Registro delle varietà*)** è composto da 11 articoli, dal 6 al 16, e raccoglie tutte le norme relative al Registro delle varietà, dall'istituzione del Registro alle modalità di iscrizione delle varietà, nonché le modalità di esecuzione delle prove di coltivazione richieste.

**L'articolo 6 (*Registro nazionale*)** istituisce il Registro nazionale delle varietà di piante da frutto e relativi portinnesti; include norme provenienti da legislazione ed in particolare dall'art. 7 del D.lgs. 124/2010. Il Registro delle varietà è pertanto istituito già da norma vigente, pertanto non trattandosi di istituzione ex novo, le disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La gestione e il coordinamento di tale Registro rientrano nelle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede a tali attività ordinarie mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 7 (*Articolazione del registro*)** definisce nel dettaglio la struttura del registro e la sua suddivisione nella sezione "fruttiferi" e "ortive"; ripropone norme previgenti di cui agli articoli 1 e 4 del DM 4 marzo 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 8 (*Informazioni contenute nel Registro*)** definisce quali informazioni sono riportate nel Registro delle varietà e le modalità di conservazione di tali informazioni; ripropone norme previgenti di cui all'art. 4 del DM 6 dicembre 2016 e all'art.2 del DM 4 marzo 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 9 (*Domanda di registrazione di una varietà*)** descrive le modalità e le tempistiche per la presentazione di una domanda di iscrizione di una varietà al relativo Registro, le informazioni e la documentazione da fornire all'ufficio competente; ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 e 12 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 10 (*Requisiti delle varietà*)** definisce i requisiti che deve avere una varietà per poter essere iscritta al Registro delle varietà e include prescrizioni specifiche per le varietà geneticamente modificate; ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 11 (*Esecuzione delle prove di coltivazione*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 6 dicembre 2016 e definisce le modalità e le tempistiche per eseguire le prove di coltivazione,



quando necessarie, individua i protocolli da seguire al fine della verifica dei requisiti varietali da parte delle strutture e degli enti designati.

Il comma 6 precisa che gli oneri economici per le attività finalizzate all'iscrizione delle varietà vegetali sono a carico del richiedente, come previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 12 (*Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione*)** definisce le tempistiche con cui i richiedenti l'iscrizione di una varietà devono fornire i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione; ripropone norme previgenti di cui all'art. 13 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 13 (*iscrizione al registro*)** definisce quali sono le fasi di valutazione di una domanda di iscrizione al Registro delle varietà e le conseguenze dei diversi esiti di tale valutazione; ripropone norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 6 dicembre 2016.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Ministero, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 14 (*Periodo della validità della registrazione*)** definisce qual è la durata di validità delle iscrizioni di varietà di fruttiferi e di ortive, le modalità per il rinnovo dell'iscrizione e quali sono i casi in cui una varietà viene cancellata dal Registro; ripropone, opportunamente aggiornate, norme previgenti di cui all'art. 10 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 15 (*Notifiche*)** prescrive al Ministero di notificare alla Commissione le informazioni contenute nel Registro delle varietà e ripropone norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 6 dicembre 2016.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 16 (*Iscrizione al Registro nazionale di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi*)** rimanda alle norme per l'iscrizione di varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi presenti in altra normativa nazionale e unionale vigente, riproponendo norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 14 aprile 1997.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Ministero, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Titolo III (*Registro dei fornitori*)** è suddiviso in due Capi e raccoglie tutte le norme relative all'iscrizione nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, alla sua strutturazione, alle modalità di iscrizione, agli obblighi dei fornitori di piante e materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e di piantine e materiali di





moltiplicazione di piante ortive, nonché gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali nell'ambito del relativo capo.

**Il Capo I (*Fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto*)** è composto dall'articolo 17 che riguarda le norme che riguardano gli obblighi dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione.

**L'articolo 17 (*Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 15 del DM 6 dicembre 2016 e all'art. 5 del D.lgs. 124/2010. In esso sono definiti gli obblighi che un fornitore deve rispettare per poter svolgere la propria attività, che riguardano gli aspetti produttivi, di autocontrollo, di mantenimento della tracciabilità delle operazioni eseguite durante tutta la filiera produttiva, la corretta redazione degli appositi registri e della loro conservazione, nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi di controllo.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Capo II (*Fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive*)** è composto dagli articoli 18 e 19 e definisce quali sono gli obblighi dei fornitori di piantine di ortive e dei loro materiali di moltiplicazione e gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali.

**L'articolo 18 (*Requisiti ed obblighi dei fornitori*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 14 aprile 1997 e all'art. 7 del D.lgs. 124/2011. In esso sono definiti tutti gli obblighi che un fornitore deve rispettare per poter svolgere la propria attività, che riguardano gli aspetti produttivi, di autocontrollo, di mantenimento della tracciabilità delle operazioni eseguite durante tutta la filiera produttiva, la corretta redazione degli appositi registri e della loro conservazione, nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi di controllo.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 19 (*Obblighi dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio*)** definisce le attività di controllo dei fornitori che i Servizi fitosanitari competenti per territorio devono svolgere, ne specifica le modalità e ne dettaglia le diverse fattispecie, riproponendo norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 14 aprile 1997.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Titolo IV (*certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive*)** tratta la Certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante descrivendo in dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna categoria ed è costituito dagli articoli che vanno dal 20 al 53, inseriti nei seguenti capi: Capo I relativo alla certificazione dei materiali di categoria "Pre-Base"; Capo II relativo alla certificazione dei materiali di categoria "Base"; Capo III relativo alla certificazione dei materiali di categoria "Certificato"; Capo IV relativo ai requisiti per i materiali CAC; Capo V relativo ai dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive.

**L'articolo 20 (*Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 16 del DM 6 dicembre 2016 e dispone che tutti i materiali di moltiplicazione e le piante devono essere conformi alle prescrizioni contenute nel



provvedimento in oggetto; stabilisce inoltre che i fornitori sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti per la fase di produzione di materiali di moltiplicazione; dispone che i materiali di moltiplicazione e le piante siano sottoposti a ispezioni ufficiali; stabilisce che le categorie dei materiali siano tenute ben distinte tra loro.

Il comma 5 precisa che gli oneri economici per attività di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente, come già previsto dalla normativa preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Il Capo I tratta della Certificazione dei materiali e di categoria “Pre-Base”.**

**L'articolo 21 (Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 17 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le fasi di conservazione e di certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base” sono attuate presso i centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici; l'articolo definisce gli scopi delle fasi sopra riportate, l'organizzazione per specie o per gruppi di specie e le modalità per il riconoscimento di organismi privati come CCP, da parte del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC).

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 22 (Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione)** redatto *ex novo*, stabilisce che i CCP devono essere dotati di opportune strutture e mezzi per consentire la conservazione e produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria “Pre-Base” secondo il relativo allegato; prevede che i CCP dispongano mappe per la corretta collocazione delle accessioni presenti e un registro di conduzione; l'articolo stabilisce il termine entro il quale i CCP devono trasmettere la relazione sulle proprie attività al Servizio fitosanitario competente per territorio e al SFC, infine stabilisce le condizioni per le quali il CCP decade dalle sue funzioni.

Come disciplinato dal precedente articolo 21, i Centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) possono avere natura giuridica sia pubblica che privata. Quest'ultimo caso si verifica nei casi di organismi privati con alta professionalità e specifiche competenze in materia. Entrambi gli organismi, sia pubblici che privati, per poter essere riconosciuti idonei alle attività di premoltiplicazione di materiali appartenenti alla categoria “pre-base” devono presentare apposita istanza al Ministero, per il tramite del Servizio fitosanitario regionale competente, ed essere in possesso di specifici requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. In particolare, devono essere dotati di tutte le strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento dell'attività. Come in indicato all'articolo 21, comma 7 e articolo 34, comma 9, gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP sono a carico del costituente o dei suoi aventi causa. o dei vivaisti richiedenti e soggetti a tariffe la cui determinazione non rientra tra le competenze di questo Ministero trattandosi di attività svolte, su richieste, da organismi in regime privatisco.

Alla luce di quanto illustrato e tenuto conto che tali attività sono già attualmente realizzate secondo quanto descritto, le disposizioni del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**L'articolo 23 (Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria "Pre-Base")** ripropone norme previgenti di cui all'art. 18 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la domanda di accettazione di una pianta come pianta madre di "Pre-Base". Sono riportate le informazioni contenute nella domanda, la documentazione da allegare relativa all'assenza degli organismi nocivi, alle modalità di conservazione delle piante, ed eventuale documentazione di privativa. L'articolo fissa le condizioni che permettono di accettare una pianta come pianta madre di "Pre-Base" da parte del SFC, e le modalità di tale accettazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 24 (Requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 19 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la domanda di accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà, come pianta madre di categoria "Pre-Base", secondo le disposizioni riportate nell'articolo 23. L'articolo fissa le condizioni che permettono di accettare un portinnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di "Pre-Base" da parte del SFC e le modalità di tale accettazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 25 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Pre-Base")** ripropone norme previgenti di cui all'art. 20 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Pre-Base", elenca le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Pre-Base" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; l'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre, o i materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base" non soddisfano più i requisiti richiesti.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 26 (Requisiti per la certificazione come materiali di categoria "Pre-Base" di portinnesti non appartenenti a una varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 21 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di un portinnesto non appartenente a una varietà come materiale di categoria "Pre-Base" secondo le disposizioni contenute nell'articolo 25. Individua, inoltre, i requisiti necessari a permettere la certificazione di un portinnesto come materiale di categoria di "Pre-Base"; specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre, o i materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base" non soddisfano più i requisiti richiesti. Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 27 (Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 22 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica la corrispondenza delle piante madri e dei materiali di categoria "Pre-Base" alla descrizione della loro varietà, secondo quanto disposto dall'articolo 23; viene



specificato che il Servizio fitosanitario competente per territorio sottopone a verifica, le piante madri derivanti dal rinnovo delle piante madri e dei materiali di categoria “Pre-Base”.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 28 (Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria “Pre-Base” e dei materiali di categoria “Pre-Base”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 23 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità di conservazione delle piante madri di “Pre-Base” e dei materiali di “Pre-Base”; dispone inoltre l'utilizzo di apposite strutture a prova di insetto in modo da garantire l'assenza di vettori aerei di possibili infezioni e di condizioni di isolamento tra le candidate piante madri e le piante madri di “Pre-Base”; stabilisce che le piante madri vengano numerate progressivamente in modo da garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità di ogni singola pianta durante tutta la filiera; definisce che le piante madri e i materiali di “Pre-Base” siano coltivati isolati dal terreno, in vasi con opportuno substrato sterilizzato; definisce che le piante madri di “Pre-Base” e i materiali di categoria “Pre-Base” possono essere conservati con la crioconservazione; fissa il periodo di utilizzo di una pianta madre di categoria “Pre-Base” secondo l'allegato II parte 1.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 29 (Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria “Pre-Base” e per le piante madri di categoria “Pre-Base” prodotte mediante rinnovo)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 24 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le candidate piante madri e le piante madri di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II sezione A; l'articolo dispone che le ispezioni, i campionamenti e le analisi su detti materiali, sono effettuati dai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, l'articolo indica quali protocolli devono essere applicati, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'articolo prevede che le analisi vengano condotte da laboratori ritenuti idonei dal Servizio fitosanitario nazionale, vengono definite le tipologie di analisi per le candidate piante madri di categoria “Pre-Base”, anche nel caso queste siano costituite da sementali; stabilisce infine che le suddette modalità di ispezione, campionamento, analisi protocolli da adottare vengono applicati anche alle piante madri di categoria di “Pre-Base” prodotte mediante rinnovo.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 30 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di categoria “Pre-Base” e per i materiali di categoria “Pre-Base”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 25 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre e i materiali di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; l'articolo dispone che all'atto dell'ispezione visiva, pianta madre e i materiali di categoria “Pre-Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, l'articolo indica quali protocolli devono essere applicati, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello





nazionale. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie "Pre-Base" durante la crioconservazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 31 (*Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 26 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che, all'atto delle ispezioni visive effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, le piante madri di categoria "Pre-Base" e i materiali di categoria "Pre-Base" risultino privi di alterazioni; l'articolo dispone che le alterazioni sono quelle manifestazioni che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 32 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 27 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di categoria "Pre-Base" accettata come tale secondo quanto previsto dall'articolo 23; definisce le condizioni grazie alle quali il fornitore può produrre materiali di moltiplicazione della categoria "Pre-Base", definisce l'adozione di opportuni protocolli di moltiplicazione approvati dall'EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale o stabiliti a livello nazionale. L'articolo stabilisce che il fornitore può rinnovare la pianta madre di categoria "Pre-Base" solo prima della fine del periodo previsto dall'allegato II.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 33 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 28 del DM 6 dicembre 2016. Dispone che per la moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria "Pre-Base" per la produzione di altre piante madri di categoria "Pre-Base" si applicano in prima istanza i protocolli approvati dall'EPPO, se questi non esistono, altri protocolli riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si applicano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Capo II tratta la Certificazione dei materiali di categoria "Base".**

**L'articolo 34 (*Fase di premoltiplicazione e relativi centri*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 29 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le fasi di conservazione e di certificazione dei materiali di categoria "Base" sono attuate presso i centri di premoltiplicazione (CP) pubblici; l'articolo definisce gli scopi delle fasi sopra riportate, l'organizzazione per specie o per gruppi di specie e le modalità per il riconoscimento di organismi privati come CP, da parte del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC).

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**L'articolo 35 (Obblighi dei Centri di Premoltiplicazione)** di nuova introduzione stabilisce che i CP devono essere dotati di opportune strutture e mezzi per consentire la conservazione e produzione *in vivo* e *in vitro* dei materiali di categoria “Base” secondo l'allegato IV; prevede che i CP dispongano mappe per la corretta collocazione delle accessioni presenti e un registro di conduzione; l'articolo stabilisce il termine entro il quale i CP devono trasmettere la relazione sulle proprie attività al Servizio fitosanitario competente per territorio e al SFC, infine stabilisce le condizioni per le quali il CP decade dalle sue funzioni.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 36 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria “Base”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 30 del DM 6 dicembre 2016. Esso stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria “Base”, elenca le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di “Base” da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo stabilisce che al fine di certificare ufficialmente come materiale di categoria “Base” un portinnesto non appartenente a una varietà, deve essere fatta specifica richiesta, il materiale deve corrispondere alla descrizione della sua specie, e deve rispettare determinati requisiti. L'articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre di categoria “Base”, o i materiali di moltiplicazione di categoria “Base” non soddisfano più i requisiti. Le stesse modalità vengono definite nel caso in cui un portinnesto non appartenente a una varietà di categoria “Base”, che costituisce una pianta madre di categoria “Base” o materiale di moltiplicazione di categoria “Base” non soddisfi più i requisiti per la certificazione stessa.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 37 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di “Base” e per i materiali di “Base”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 31 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria “Base” e i materiali di categoria “Base” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II; tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Nel caso di dubbi per la presenza di organismi nocivi, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di categoria “Base” o dei materiali di categoria “Base”. A tal fine l'articolo stabilisce quali protocolli applicare, ovvero in prima istanza quelli forniti dall'EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie “Base” durante la crioconservazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 38 (Requisiti relativi al terreno per le piante madri di “Base” e per i materiali di “Base”)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 32 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria “Base” e i materiali di categoria “Base” possono essere coltivati solo su un terreno esente dagli organismi nocivi secondo l'allegato II; tale assenza va stabilita da campionamenti e



analisi effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. L'articolo fornisce indicazioni sulla modalità e sulla tempistica dei campionamenti e analisi. L'articolo definisce anche le condizioni per cui il campionamento e le analisi non vengono effettuate; stabilisce inoltre che, ai fini del campionamento e analisi, i protocolli da applicare sono quelli stabiliti dall'EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si utilizzano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 39 (*Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria "Base"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 33 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità di conservazione delle piante madri di categoria "Base" e dei materiali di categoria "Base"; dispone, inoltre, l'utilizzo di apposite strutture a prova di insetto in modo da garantire l'assenza di vettori aerei di possibili infezioni; l'articolo stabilisce che deve essere rispettata la distanza di isolamento dai campi dove sono conservate piante madri di categoria "Base" e materiali di moltiplicazione di categoria "Base" secondo quanto disposto dall'allegato II. Dispone che le piante madri di categoria "Base" vengano numerate progressivamente in modo da garantire l'identificazione univoca e la tracciabilità di ogni singola pianta durante tutta la filiera.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 40 (*Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria "Base"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 34 del DM 6 dicembre 2016 e fornisce indicazioni sulle modalità di moltiplicazione delle piante madri di categoria "Base".

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Capo III tratta la Certificazione dei materiali di categoria "certificato".**

**L'articolo 41 (*Fase di moltiplicazione*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 35 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce dove avviene la produzione e la certificazione di materiale di categoria "Certificato", e i soggetti che ne sono responsabili. L'articolo definisce che i campi, i laboratori e i vivai per la produzione e certificazione di tali materiali, devono rispettare i requisiti indicati nei protocolli EPPO, o nei protocolli riconosciuti a livello internazionale, o stabiliti a livello nazionale. L'articolo stabilisce gli scopi delle fasi di produzione e certificazione di materiale di categoria "Certificato", e i requisiti che devono possedere i centri di moltiplicazione per ottenere il riconoscimento da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo norma le procedure per ottenere il riconoscimento di centri di moltiplicazione da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 42 (*Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria "Certificato"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 36 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce le modalità per presentare la richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Certificato". In esso sono elencate le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissa le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Certificato" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo stabilisce che al fine



di certificare ufficialmente come materiale di categoria “Certificato” un portinnesto non appartenente a una varietà, deve essere fatta specifica richiesta, il materiale deve corrispondere alla descrizione della sua specie, e deve rispettare determinati requisiti. L’articolo specifica le modalità operative nel caso in cui una pianta madre di categoria “Certificato”, o i materiali di moltiplicazione di categoria “Certificato” non soddisfano più i requisiti. Le stesse modalità vengono definite nel caso in cui un portinnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di categoria “Certificato” o un materiale di moltiplicazione di categoria “Certificato” non soddisfi più i requisiti per la certificazione stessa.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 43 (Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati)** ripropone norme previgenti di cui all’art. 37 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che le piante madri, i materiali e le piante da frutto di categoria “Certificato” devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell’allegato II. Tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato secondo le prescrizioni contenute nell’allegato II. Nel caso di dubbi per la presenza di organismi nocivi, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il fornitore registrato effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di categoria “Certificato” o dei materiali di categoria “Certificato”. A tal fine l’articolo stabilisce quali protocolli applicare, ovvero in prima istanza quelli forniti dall’EPPO, se questi non esistono si adottano protocolli riconosciuti a livello internazionale, altrimenti il Servizio fitosanitario competente per territorio applica i protocolli stabiliti a livello nazionale. L’assenza di organismi nocivi riportati nell’allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano alle piante madri e ai materiali di categorie “Certificato” durante la crioconservazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 44 (Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati)** ripropone norme previgenti di cui all’art. 38 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che una pianta madre di categoria “Certificato” e i materiali di categoria “Certificato” possono essere coltivati solo su un terreno esente dagli organismi nocivi secondo l’allegato II. Tale assenza va stabilita da campionamenti e analisi effettuate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. L’articolo fornisce indicazioni sulla modalità e sulla tempistica dei campionamenti e analisi. L’articolo definisce anche le condizioni per cui il campionamento e le analisi non vengono effettuate; stabilisce inoltre che, ai fini del campionamento e analisi, i protocolli da applicare sono quelli stabiliti dall’EPPO o altri riconosciuti a livello internazionale, se questi non esistono si utilizzano altri protocolli stabiliti a livello nazionale.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 45 (Controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione)** ripropone norme previgenti di cui all’art. 40 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può eseguire i controlli per la certificazione di materiale di categoria “Base” o “Certificato” a partire da materiale di categoria “Pre-Base”, appartenente a varietà in attesa di registrazione al Registro nazionale. Fornisce indicazioni nel caso



in cui i controlli diano esito positivo, ovvero prima la varietà viene iscritta al Registro nazionale, quindi si procede al rilascio dell'autorizzazione per la stampa delle etichette.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Il Capo IV definisce i Requisiti per i materiali CAC**

**L'Articolo 46 (Requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto CAC)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h* del d.lgs. 124/2010 ed elenca i requisiti di tale categoria di materiale.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'Articolo 47 (Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 41 del DM 6 dicembre 2016 e elenca le condizioni che devono essere rispettate per poter commercializzare materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà; definisce inoltre che le azioni necessarie per conformare il materiale alle condizioni richieste sono a carico del fornitore, stabilisce le azioni che il fornitore effettua nel caso in cui il materiale non rispetti le condizioni richieste.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'Articolo 48 (Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 42 del DM 6 dicembre 2016 e indica le condizioni che devono essere rispettate per poter commercializzare materiali CAC nel caso di portinnesti non appartenenti a una varietà; definisce inoltre che le azioni necessarie per conformare il materiale alle condizioni richieste sono a carico del fornitore, stabilisce le azioni che il fornitore effettua nel caso in cui il materiale non rispetti le condizioni richieste.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'Articolo 49 (Corrispondenza alla descrizione della varietà)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 43 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che la corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è basata sull'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà, definisce i criteri sui quali è basata tale osservazione. L'articolo stabilisce che i controlli di corrispondenza varietale dei materiali CAC in questione, vengono effettuati periodicamente.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 50 (Requisiti fitosanitari per i materiali CAC)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 44 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che i materiali CAC devono essere esenti dagli organismi nocivi contenuti nell'allegato II, tale assenza degli organismi nocivi deve essere garantita anche all'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti effettuata dal fornitore secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II. L'assenza di organismi nocivi riportati nell'allegato II, le ispezioni, i campionamenti, le analisi di cui sopra non si applicano ai materiali CAC durante la crioconservazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'Articolo 51 (Requisiti relativi alle alterazioni)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 45 del DM 6 dicembre 2016 e stabilisce che all'ispezione visiva i materiali CAC devono risultare privi di





alterazioni, ovvero di tutte le manifestazioni che compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Il Capo V definisce i requisiti per i materiali di moltiplicazione delle piante ortive**

**L'articolo 52 (Requisiti fenologici dei materiali)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 del DM 14 aprile 1997 e prevede i requisiti fenologici minimi che i materiali di moltiplicazione delle piante ortive devono rispettare.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 53 (Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 14 aprile 1997 determina i requisiti fitosanitari che i materiali di moltiplicazione devono rispettare.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Titolo V (Controlli ufficiali)** è composto dagli articoli 54 e 55 e definisce le attività dei controlli ufficiale ai fini del provvedimento e dettaglia le categorie di laboratori che possono svolgere le analisi necessarie ai fini di tali attività.

**L'articolo 54 (Controlli ufficiali)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 52 del DM 6 dicembre 2016 e all'art. 10 del d.lgs. 124/2010. In esso sono definiti i controlli ufficiali condotti dai Servizi fitosanitari regionali. Illustra dettagliatamente le tempistiche e le modalità con cui i controlli devono essere eseguiti, quali sono gli aspetti a cui prestare particolare attenzione e le modalità di conservazione dei risultati di tali controlli.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo dettaglia, altresì, le azioni da intraprendere in caso di esito negativo delle visite ispettive.

**L'articolo 55 (Laboratori di analisi)** di nuova introduzione rimanda a diverse tipologie di laboratori. Con il nuovo regolamento europeo 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, è stato introdotto e il nuovo regime fitosanitario europeo ed il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, in materia di sanità delle piante.

Il nuovo regime, infatti, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli alle importazioni, al territorio e alle produzioni, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità a carico degli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

Il nuovo regime fitosanitario introduce, tra l'altro, differenti livelli di controllo: un primo livello è rappresentato dalla sorveglianza di sistema che il Servizio Fitosanitario Nazionale, in qualità di autorità competente, effettua attraverso strumenti quali la registrazione degli operatori professionali, le ispezioni annuali di sistema, la prescrizione delle misure correttive in caso di non conformità accertate; un secondo livello consiste nei controlli ufficiali che devono essere effettuati periodicamente sulle produzioni durante le fasi di accrescimento e sui prodotti prima della



commercializzazione, nonché su tutti i materiali in importazione; un'ulteriore livello di controllo spetta agli operatori professionali, in quanto il regolamento attribuisce a questi la responsabilità fitosanitaria delle loro produzioni che devono essere costantemente poste sotto autocontrollo anche attraverso specifiche analisi di laboratorio.

Inoltre, distingue gli organismi nocivi in differenti classi attribuendo ad ognuna un distinto livello di rischio fitosanitario:

Tutte le attività su esposte, connesse con la protezione delle piante, hanno la necessità di essere costantemente supportate dai risultati di analisi di laboratorio svolte a vari livelli di attività e con differenti gradi di affidabilità. In particolare:

- I controlli all'importazione si avvalgono di analisi quotidiane di routine, nonché di analisi di conferma in caso di eventuale ritrovamento di organismi nocivi;
- i controlli ufficiali effettuati in fase di produzione e commercializzazione richiedono spesso analisi di laboratorio;
- i rilevamenti specifici che i monitoraggi richiedono una cospicua mole di analisi massali ed in caso di sospetto quelle di conferma;
- i programmi di eradicazione possono richiedere analisi più o meno accurate;
- i produttori hanno la necessità di verificare i loro processi produttivi e la conformità delle produzioni, specialmente nei punti critici, con analisi di laboratorio;
- la sorveglianza fitosanitaria sulla filiera di commercializzazione richiede spesso analisi di laboratorio.

Pur essendo tutte analisi di laboratorio è evidente l'ampio grado di differenziazione sia in termini di settore di analisi (funghi, batteri, virus e viroidi, insetti, nematodi ecc.) sia in termini di affidabilità richiesta. Se le analisi ufficiali devono essere svolte da un "laboratorio ufficiale" del Servizio fitosanitario nazionale o sotto la sua diretta responsabilità, le analisi necessarie ai produttori per la verifica delle produzioni possono essere svolte da "laboratori privati" che forniscano il giusto grado di affidabilità. Il Servizio fitosanitario può richiedere ai produttori specifiche analisi per conseguire il passaporto delle piante o la certificazione fitosanitaria e queste possono essere svolte proficuamente da laboratori privati riconosciuti idonei allo scopo.

Allo scopo di dare le necessarie garanzie sullo status fitosanitario dei materiali in relazione agli organismi nocivi e rafforzare la capacità del sistema fitosanitario, i suddetti regolamenti identificano differenti tipologie di laboratori diagnostici:

- laboratori di riferimento europei: questi laboratori hanno il compito di coordinare la rete di laboratori nazionali di riferimento dei vari Paesi Membri, per ottenere risultati di alta qualità fornendo Metodi diagnostici di riferimento, materiali di riferimento, test performance study e proficiency test, nonché la formazione del personale di laboratorio;
- laboratori di riferimento nazionali: questi laboratori effettuano le analisi di secondo livello per la conferma, degli eventuali risultati positivi, delle analisi effettuate dai laboratori ufficiali nei vari settori specialistici della difesa fitosanitaria. Inoltre, ai sensi del reg. (UE) 2017/625, provvedono alla formazione degli altri laboratori (ufficiali e non). Tali laboratori di riferimento devono essere identificati tra le eccellenze a livello nazionale in quanto la gamma di colture e parassiti da coprire è estremamente elevata ed è necessario garantire l'idonea esperienza sulle singole metodiche analitiche. Attualmente, sono stati designati quali laboratori nazionali di riferimento, in relazione alle sezioni diagnostiche definite a livello europeo, le rispettive sezioni del CREA-DC – Centro di ricerca per la difesa e la certificazione;



- laboratori ufficiali: questi laboratori effettuano, in applicazione dell'art. 37 del Regolamento UE 2017/625, analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. Sono già stati designati dal Servizio fitosanitario nazionale e comunicati alla Commissione;

- laboratori per autocontrollo: laboratori privati riconosciuti idonei ad effettuare analisi sugli organismi nocivi da quarantena e/o sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena. Questi laboratori diagnostici, una volta riconosciuti idonei per le specifiche analisi per cui fanno domanda, in funzione delle loro caratteristiche, delle loro strutture, della formazione professionale del personale, ecc, possono eseguire le analisi richieste dagli operatori professionali per l'autocontrollo relativo ai vari fini previsti dai regolamenti (passaporto delle piante, certificati per l'esportazione, altri attestati, ecc), nonché analisi per il controllo delle loro produzioni, come richiesto dai vari schemi di certificazione delle sementi, dei fruttiferi, delle ortive e della vite;

Oltre ai laboratori diagnostici suddetti, il sistema nazionale di protezione delle piante è completato dai Laboratori di ricerca (afferenti a Università, CNR e altri Enti di ricerca) che si impegnano a collaborare con il Servizio Fitosanitario Nazionale per il monitoraggio del territorio, gli approfondimenti scientifici, le attività di protezione delle piante diverse dalla diagnostica (art. 16 - Rete dei laboratori nazionale, già prevista dall'articolo 53 del D.lgs. 214/05).

Inoltre, la moltiplicazione in vitro delle piante viene effettuata sempre da strutture laboratoristiche e pertanto completano il quadro laboratoristico i laboratori per la moltiplicazione in vitro, che non eseguono analisi diagnostiche ma la produzione di materiali di moltiplicazione attraverso questa specifica tecnica produttiva.

Ai suddetti laboratori diagnostici per gli organismi nocivi si affiancano i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione che effettuano analisi al fine di determinare le caratteristiche di qualità e merceologiche delle sementi e dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e della vite, nonché la conformità di detti materiali alle specifiche normative di settore ai fini della loro certificazione.

È inteso che le singole strutture laboratoristiche possano espletare attività proprie di più di una delle differenti categorie su esposte e pertanto è necessario definire norme che attribuiscono differenti autorizzazioni per le differenti attività che la struttura laboratoristica intende svolgere.

L'articolo pertanto individua laboratori ufficiale dei Servizi fitosanitari presso i quali sono analizzati i campioni derivati da controlli ufficiali e laboratori per autocontrollo: laboratori privati riconosciuti idonei ad effettuare analisi sugli organismi nocivi da quarantena e/o sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

Le attività analitiche di detti laboratori sono su richiesta e a carico degli operatori interessati. Alla luce di quanto illustrato, le disposizioni del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Titolo VI (Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio)** è suddiviso in 2 capi e 9 articoli, raccoglie tutte le norme di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali oggetto del provvedimento.

**Il Capo I (Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante da frutto)** raccoglie i 6 articoli, dal 56 al 61, che definiscono le norme di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piante di fruttiferi e dei loro materiali di moltiplicazione.



**L'articolo 56 (Condizioni generali per la commercializzazione)** definisce quali sono le condizioni generali da rispettare affinché le piante di fruttiferi e i loro materiali di moltiplicazione possano essere commercializzati. Esso rappresenta il combinato disposto di norme preesistenti di cui agli articoli 46 e 47 del DM 6 dicembre 2016 e di cui all'art. 4 del D.lgs. 124/2010.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'Articolo 57 (Norme generali in materia di etichettatura, chiusura ed imballaggio)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 47 del DM 6 dicembre 2016 e definisce quali sono le norme specifiche in merito a etichettatura, chiusura e imballaggio che le piante di fruttiferi e i loro materiali di moltiplicazione devono rispettare per poter essere immesse in commercio e le deroghe del caso.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 58 (Etichetta per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato")** ripropone norme previgenti di cui all'art. 48 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive le informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente sulle etichette, da apporre alle piante da frutto e ai loro materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato", la loro forma grafica e le modalità di apposizione sui suddetti materiali.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 59 (Documento di accompagnamento per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato")** ripropone norme previgenti di cui all'art. 49 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive l'utilizzo di un documento di accompagnamento per i materiali categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato", individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 60 (Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato")** ripropone norme previgenti di cui all'art. 50 del DM 6 dicembre 2016 e descrive le modalità di imballaggio e di chiusura delle confezioni o mezzi di piante o parti di piante di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato".

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 61 (Documento del fornitore per i materiali CAC)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 51 del DM 6 dicembre 2016 e prescrive l'utilizzo di un documento del fornitore per i materiali CAC, individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il capo II (Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive)** raccoglie gli articoli dal 62 al 64 che prescrivono le norme in materia di etichettatura, imballaggio e commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei loro materiali di moltiplicazione.

**L'articolo 62 (Condizioni generali per la commercializzazione)** è il combinato disposto delle norme di cui all'art. 8 del d.lgs. 124/2011 e all'art. 13 del DM 14 aprile 1997 e definisce quali sono i requisiti da rispettare per poter immettere in commercio piantine di ortive e loro materiali di moltiplicazione. È prescritto l'utilizzo di un documento di commercializzazione e indicato quali sono le informazioni



obbligatorie che deve contenere, rimandando all'allegato X. L'articolo riporta deroghe di applicazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 63 (*Identificazione dei lotti e delle partite*)** ripropone norme previgenti di cui all'art.9 del d.lgs. 124/2011 e descrive le modalità di composizione ed identificazione dei lotti di piantine di ortaggi e loro materiali di moltiplicazione.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 64 (*Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 10 del d.lgs. 124/2011 e prescrive di indicare obbligatoriamente, sul documento di commercializzazione o altro documento ufficiale, se una varietà è stata geneticamente modificata.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Titolo VII (*Importazione da Paesi Terzi*)** è composto da un solo Capo che prevede un solo articolo che definisce le condizioni da rispettare per i materiali di moltiplicazione importati

**L'Articolo 65 (*Condizioni di equivalenza*)** il combinato disposto delle norme di cui all'art. 11 del d.lgs. 124/2011, all'art. 9 del D.lgs. 124/2010 e all'art. 14 del DM 14 aprile 1997; prescrive che le piante da frutto e loro portinnesti, le piantine di ortaggi e i loro portinnesti provenienti da Paesi terzi per poter essere ammesse alla commercializzazione devono essere riconosciuti equivalenti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sono dettagliati gli aspetti sui quali devono essere basate le condizioni di equivalenza.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Ministero, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Titolo VIII (*Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** è composto dagli articoli da 66 al 81, raccoglie tutte le norme relative al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, che riguarda la qualificazione volontaria nazionale dei materiali oggetto del provvedimento in oggetto.

**L'articolo 66 (*Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 3 del DM 19 marzo 2019 e istituisce il Sistema di qualificazione Italia, ne descrive la strutturazione e gli attori coinvolti e i materiali oggetto di qualificazione.

Il comma 6 precisa che gli oneri economici per le attività relative alla qualificazione volontaria dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente, come da norma preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 67 (*Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 4 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce





le competenze del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e attribuisce le attività da esso svolte.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 68 (Funzioni del Servizio fitosanitario centrale)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 5 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale e attribuisce le attività da esso svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico del Servizio fitosanitario Centrale, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 69 (Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 6 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze dei Servizi fitosanitari regionali e attribuisce le attività da essi svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 70 (Soggetto Gestore)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 7 del DM 19 marzo 2019 e definisce la figura del Soggetto gestore e le modalità del suo riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché i requisiti che esso deve avere.

Il soggetto gestore è attualmente riconosciuto con decreto 19 marzo 2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 119 del 25 marzo 2019. In particolare, come disciplinato dall'articolo 3 di tale decreto esso è identificato con il soggetto di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 1993 e pertanto con Il Centro Interprofessionale per le Attività Vivaistiche CIVI ITALIA organismo interprofessionale a carattere nazionale al quale è già affidato il coordinamento dei Centri di premoltiplicazione per la produzione di materiale di propagazione certificato. Tutte le attività dei centri di premoltiplicazione, incluse le attività relative alla qualificazione volontaria dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto, sono a carico degli interessati che se ne avvalgono come già previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto 19 marzo 2019 sopracitato. Le attività ordinarie iper l'espletamento del coordinamento in capo al Civi Italia di cui all'articolo 71 del presente schema di decreto sono a carico dell'interessato come previsto dall'articolo 81.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 71 (Funzioni del Soggetto Gestore)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 8 del DM 19 marzo 2019 e stabilisce le competenze del soggetto gestore e attribuisce le attività da esso svolte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 72 (Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 9 del DM 19 marzo



2019 e prescrive le modalità che il fornitore che vuole aderire al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale deve seguire e i requisiti che esso deve avere. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 73 (*Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 10 del DM 19 marzo 2019 e definisce i requisiti che devono possedere le piante ed i relativi materiali di moltiplicazione per poter essere riconosciuti idonei ad entrare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, riportati per i generi e le specie in questione nell'allegato XIII. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 74 (*Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 11 del DM 19 marzo 2019 e definisce quali sono i controlli a cui devono essere sottoposti i materiali di moltiplicazione e le piante per poter essere ritenuti conformi ai disciplinari di produzione del Sistema di qualificazione Italia. L'articolo individua nei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'organismo deputato ad effettuare tali controlli nei tempi e nei modi riportati nell'allegato XIII. Si specificano altresì le modalità di controllo e di esame dei materiali. Si specificano le azioni da intraprendere in caso di esito negativo dei controlli.

Il comma 7 precisa che gli oneri economici per le attività di qualificazione dei materiali di moltiplicazione sono a carico del richiedente, come da norma preesistente. L'importo delle tariffe è stabilito ai sensi dell'articolo 83 (Tariffe) del presente schema di decreto legislativo, e calcolato in base al costo effettivo del servizio, aggiornato ogni due anni.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 75 (*Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale*)** prevede i requisiti e le modalità di riconoscimento delle strutture che intendono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 76 (*Verifica del materiale di categoria "Pre-Base"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 12 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Pre-Base", *in vivo* ed *in vitro*, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro per la conservazione per la premoltiplicazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 77 (*Verifica del materiale di categoria "Base"*)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 13 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Base", *in vivo* ed *in vitro*, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali



controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro per la premoltiplicazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 78 (Verifica del materiale di categoria "Certificato")** ripropone norme previgenti di cui all'art. 14 del DM 19 marzo 2019 e specifica come vengono effettuati i controlli sul materiale di categoria "Certificato" nei campi di piante madri e nei vivai, nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, quali sono le modalità di richiesta da parte del fornitore di tali controlli e prescrive che determinate operazioni colturali debbano avvenire sotto controllo da parte del responsabile del centro di moltiplicazione.

Le attività individuate vengono svolte con le dotazioni di personale, di mezzi e tecniche già in organico dei Servizi fitosanitari, pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 79 (Laboratori per la micropropagazione)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 16 del DM 19 marzo 2019 e determina quali siano i requisiti che devono essere soddisfatti dalle strutture per la produzione *in vitro* di materiali, che vogliono essere riconosciute idonee nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. Tali laboratori di micropropagazione sono distinti in produzione di materiale "pre-base" e "base" e produzione di materiale "certificato". I primi sono riconosciuti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali mentre i secondi sono riconosciuti con provvedimento dei Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio. Come specificato dal comma 9 del presente articolo tutti gli oneri derivanti dalle attività di laboratori di micropropagazione sono a carico degli operatori interessati. Alla luce di quanto illustrato, le disposizioni del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 80 (Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 17 del DM 19 marzo 2019 e prescrive che i materiali prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale debbano riportare un'apposita etichetta che integri i dati di quella già prevista per la certificazione europea. L'articolo individua nel Soggetto gestore la figura deputata alla stampa di tali etichette, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari competenti per territorio. L'articolo rimanda all'allegato XVII per quanto riguarda la forma grafica e le specifiche tecniche delle etichette. In particolare il comma 8 prevede che gli oneri derivanti dalle attività di stampa delle etichette di cui al presente articolo, sono a carico del richiedente e corrisposti in base alla quantità di etichette richieste, sulla base delle tariffe di cui all'articolo 83.

Alla luce di quanto illustrato, le disposizioni del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 81 (Oneri a carico del richiedente)** ripropone norme previgenti di cui all'art. 18 del DM 19 marzo 2019 e riporta nel dettaglio tutti gli oneri a carico del richiedente per la produzione e la certificazione dei materiali di moltiplicazione nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.



In particolare, il comma 1 prevede che gli oneri derivanti dalle attività di controllo, di cui agli articoli 74, 76, 77, 78 e per la stampa delle etichette di cui all'articolo 80, sono a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 83.

Il comma 2 dispone che gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP, di cui all'articolo 75, sono a carico del costituente o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti e soggetti tariffe la cui determinazione non rientra tra le competenze di questo Ministero trattandosi di attività svolte, su richieste, da organismi in regime privatisco.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Titolo IX (*Sanzioni amministrative e norme finanziarie*)** raccoglie gli articoli 82, 83 e 84, che normano gli aspetti relativi all'applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi trasgredisce alle norme prescritte dal provvedimento in oggetto, le tariffe da corrispondere per le diverse attività e la previsione di non aggravio del provvedimento sulla finanza pubblica.

**L'articolo 82 (*Sanzioni*)** ripropone, norme previgenti di cui all'art. 12 del D.lgs. 124/2011 e all'art. 11 del d.lgs. 124/2010 e individua, aggiornandole ed integrandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali commercializzati. Alcune delle sanzioni presenti nella normativa attualmente vigente sono state trasposte, aggiornandole e riformulandole, nel presente schema di decreto legislativo ed in particolare nei commi 21 (art. 4 del d.lgs. 124/2010) e 22 (art. 4 del d.lgs. 124/2010), nei commi 24 (art. 12, comma 4 del d.lgs. 124/2011), 25 (art. 12, comma 4 del d.lgs. 124/2011) 26 (art. 12, comma 4 del d.lgs. 124/2011) e 27 (art. 12, comma 7 del d.lgs. 124/2011). Tutte le restanti sono di nuova istituzione, inserite con l'obiettivo di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento. Nell'attribuire la sanzione relativa a ciascuna fattispecie è stata tenuta in considerazione che tale sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.

In particolare, il comma 35 dispone che i Servizi fitosanitari regionali delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. Come previsto dalla normativa vigente i relativi proventi sanzionatori devono affluire ai soggetti che le irrogano. Tale disposizione riallinea le sanzioni sui Servizi fitosanitari regionali, organismi responsabili dei controlli ufficiali, che comminano le sanzioni sulle eventuali non conformità, in linea con il sistema dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale in applicazione del Regolamento (UE) 2017/625.

Le norme contenute al successivo comma 36, infine, soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto o), prevedendo che una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo sia destinata all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.



**L'articolo 83 (Tariffe)** prescrive, al comma 1, che le tariffe, a carico dell'interessato, per le attività di accertamento in campo dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro, di cui all'articolo 11, per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 37, 43, 45 e 54, per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78, nonché per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, sono stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo e aggiornate ogni tre anni.

Le tariffe saranno calcolate tenendo conto dei seguenti costi:

1. attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per la valutazione delle domande concernenti l'iscrizione di nuove varietà nel relativo Registro, per il coordinamento delle prove di coltivazione e per la gestione del Registro;
2. attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori sia prima che dopo la loro entrata in servizio;
3. esecuzione delle prove di coltivazione, comprensive dei costi del personale e dei mezzi tecnici;
4. retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli, compresi gli oneri sociali;
5. ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione degli ispettori;
6. prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
7. prove di laboratorio;
8. organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
9. predisposizione e gestione del sistema di tracciabilità delle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle politiche agrarie alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano determinate le tariffe sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'articolo 11.i.

Stabilisce, infine, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, , 37, 43, 45, 54, 74, 76, 77 e 78 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, per il finanziamento delle predette attività.

Tali nuove disposizioni e la definizione delle tariffe sopra indicate determinerà l'integrale copertura dei costi derivanti dalle attività e compiti in carico alle strutture pubbliche coinvolte

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'Articolo 84 Clausola di neutralità finanziaria** reca la clausola di invarianza della spesa.





**Il Titolo X (Norme transitorie e finali)** raccoglie gli articoli 85, 86 e 87 che riguardano gli adeguamenti delle norme tecniche previste dal provvedimento in oggetto, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l'abrogazione norme confluite nel presente provvedimento o comunque superate.

**L'articolo 85**

*(Misure transitorie)* permette la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prodotti prima dell'adozione della direttiva europea 2014/98/UE purché essi siano riconosciuti conformi alle prescrizioni di detta direttiva e nelle etichette ad essi apposte sia chiaramente riportata tale condizione. Mantiene il riconoscimento di strutture idonee ad operare nell'ambito del presente decreto, già riconosciute con precedenti provvedimenti. Mantiene il riconoscimento di materiali di moltiplicazione già riconosciuti idonei con precedenti provvedimenti. Mantiene il riconoscimento del Soggetto gestore già riconosciuto idoneo con precedenti provvedimenti. Garantisce la possibilità di continuare a commercializzare fino al 30 giugno 2021 i materiali CAC etichettati in difformità al presente decreto prima del 10 aprile 2020.


Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 86 (Abrogazioni)** abroga i provvedimenti normativi le cui prescrizioni sono confluite nel provvedimento in oggetto.

Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

02/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione referente:** Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

**Titolo del provvedimento:** schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

### PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'obiettivo del presente intervento normativo è rappresentato dall'adeguamento della disciplina nazionale del settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive per renderla rispondente al nuovo contesto normativo europeo definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è autorità competente per l'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari, parte integrante dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive.

Le norme nazionali che disciplinano tale settore, risalenti agli anni '90, necessitano, tra l'altro, di una ricognizione e riorganizzazione delle disposizioni in esse contenute, di una semplificazione amministrativa e di un adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, nonché di un'attualizzazione del linguaggio normativo e di un aggiornamento del quadro sanzionatorio. Questi aspetti rendono tale norma poco organica e non facilmente fruibile dai soggetti interessati.

È coerente con il programma di Governo in quanto predisposto in base alla legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, che delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

#### 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

La vigente normativa in materia di produzione, certificazione e commercializzazione dei materiali di propagazione delle piante da frutto e delle piante ortive è composta da una congerie di provvedimenti di diverso rango, che sono frutto di un'evoluzione legislativa e regolatoria comunitaria che non sempre si è sviluppata in maniera organica e sincrona, che sono stati recepiti dal nostro Paese non sempre in maniera lineare e di semplice fruizione ai destinatari finali. Esempio di questo squilibrio è la disciplina che regola la produzione e la commercializzazione delle piante ortive, che risale al recepimento di direttive europee del 1993 e poi in parte aggiornate nel 2008. Per quanto riguarda invece il quadro normativo dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, esso ha subito una riorganizzazione e modernizzazione a partire dal 2008 per arrivare all'emanazione delle

direttive comunitarie del 2014, che comunque non si sono sviluppate in maniera organica con i nascenti regolamenti in materia di sanità delle piante (2016/2031) e controlli ufficiali (2017/625). Tale sviluppo non allineato ha comportato, con l'emanazione dei suddetti regolamenti, la necessità di ulteriori provvedimenti di emendamento e aggiornamento delle direttive, talvolta inserendo nuovi concetti quali gli "Organismi regolati non da quarantena" (ORNQ), l'estensione del concetto di "fornitore" a "Operatore professionale" oppure andando a modificare le procedure dei controlli ufficiali, assegnando e ridistribuendo le competenze e le responsabilità tra Servizi fitosanitari regionali e operatori professionali.

Nello specifico i provvedimenti che confluiscono nello schema di testo unico sono:

- decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, con il quale è stata recepita la direttiva 2008/90/CE
- decreto ministeriale 4 marzo 2016 recepisce la direttiva di esecuzione 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio
- decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047, recepisce le direttive di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014
- decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143 che istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto
- decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 con il quale è stata recepita la direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008
- decreto ministeriale 14 aprile 1997, recepisce le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993, n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

L'intervento in esame non incide su disposizioni normative esistenti.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

#### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia organizzazione amministrativa.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

La disposizione in esame non viola i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

#### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento in parola non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risulta alcun disegno di legge vertente su materie analoghe.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le modifiche e le abrogazioni di norme vigenti sono tutte esplicitate nel testo dello schema di provvedimento e, pertanto, sono state ridotti al minimo fisiologico gli effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

È stata verificata l'assenza di procedure di delegazione legislativa aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Nello schema di testo unico sono previsti i seguenti atti attuativi successivi:

- Decreto del Ministro, da adottarsi entro 180 centottanta giorni dall'emanazione dello schema di testo unico che stabilisce i criteri e le procedure tecniche per l'esecuzione delle prove di coltivazione finalizzate al riconoscimento dell'idoneità delle varietà ai requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varietà a limitato interesse commerciale.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e da adottare entro 180 centottanta giorni dall'emanazione dello schema di testo unico, con cui sono determinate le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei registri delle varietà vegetali e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione.
- Le regioni, con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di testo unico, istituiscono appositi capitoli su cui devono essere versate le tariffe per le attività di ispezione ufficiale.



- Decreto del Ministro con cui sono adottate le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

**Relazione di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)**

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo concernente “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante dei fruttiferi e delle ortive”.

**Amministrazione competente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**Referente dell'amministrazione competente:** Ufficio Legislativo.

**OGGETTO**

Lo schema di decreto, predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (“Legge di delegazione europea 2018”), adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e raccoglie le norme vigenti in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive. Pertanto, il provvedimento costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Con il nuovo regolamento europeo 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, è stato introdotto il nuovo regime fitosanitario europeo.

Il nuovo regime infatti, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli alle importazioni, l'individuazione di una rete laboratoristica nazionale per la diagnosi, la modifica della struttura del passaporto delle piante, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità a carico degli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, completa il quadro europeo di riferimento in quanto definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031, che da questo è modificato.

L'applicazione di detti regolamenti, che perseguono l'obiettivo di proteggere la sanità delle piante e assicurare la qualità delle piante e dei prodotti vegetali, nonché la riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale in applicazione degli stessi, si riflettono anche sul settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, strettamente connessi al settore fitosanitario, in quanto oggetto di un sistema di controllo che trova la sua base normativa in parte nel regime



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

fitosanitario in parte nelle specifiche direttive sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione. Inoltre, lo stesso Servizio fitosanitario nazionale è competente sia dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali sementieri e di moltiplicazione (ai sensi del regolamento 2017/625).

L'intervento normativo sul settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, pertanto, ha il duplice obiettivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei suddetti regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, nonché l'aggiornamento della normativa di settore con l'abrogazione espressa delle disposizioni non più applicabili e il coordinamento delle disposizioni vigenti, nonché la revisione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre i termini procedurali. Allo scopo, la predisposizione di un testo unico costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il settore produttivo destinatario del provvedimento normativo, coinvolge, per la sola parte relativa ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, circa 850 aziende, che producono approssimativamente 365 milioni di piante e materiali all'anno, su 5000 ettari, grazie all'impiego di 28000 addetti. Il valore di tale produzione ammonta all'incirca a 288 milioni di euro, di cui quasi il 40% proveniente dall'esportazione. Per il settore delle ortive sono coinvolte circa 4000 aziende e la moltiplicazione investe circa 40000 ettari di suolo agricolo.

La vigente normativa in materia di produzione, certificazione e commercializzazione dei materiali di propagazione delle piante da frutto e delle piante ortive è composta da una congerie di provvedimenti di diverso rango, frutto di un'evoluzione legislativa e regolatoria comunitaria che non sempre si è sviluppata in maniera organica e sincrona, che sono stati recepiti dal nostro Paese non sempre in maniera lineare e di semplice fruizione ai destinatari finali. Esempio di questo squilibrio è la disciplina che regola la produzione e la commercializzazione delle piante ortive, che risale al recepimento di direttive europee del 1993 e poi in parte aggiornate nel 2008. Per quanto riguarda invece il quadro normativo dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, esso ha subito una riorganizzazione e modernizzazione a partire dal 2008 per arrivare all'emanazione delle direttive comunitarie del 2014, che comunque non si sono sviluppate in maniera organica con i nascenti regolamenti in materia di sanità delle piante (2016/2031) e controlli ufficiali (2017/625). Tale sviluppo non allineato ha comportato, con l'emanazione dei suddetti regolamenti, la necessità di ulteriori provvedimenti di emendamento e aggiornamento delle direttive, talvolta inserendo nuovi concetti quali gli "Organismi regolati non da quarantena" (ORNQ), l'estensione del concetto di "fornitore" a "Operatore professionale" oppure andando a modificare le procedure dei controlli



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

ufficiali, assegnando e ridistribuendo le competenze e le responsabilità tra Servizi fitosanitari regionali e operatori professionali. Inoltre, l'adozione dei nuovi regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 ha determinato la necessità di un allineamento tra la nuova impostazione dei sistemi di controllo fitosanitari e i sistemi di controllo pertinenti alla normativa di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione. Essendo tali sistemi di controllo parzialmente sovrapposti, la redazione del testo ha tenuto conto dello schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e ha permesso l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei controlli presso gli operatori, eliminando la necessità di controlli ripetuti. La illustrata situazione non ha fatto altro che aumentare la confusione nelle Amministrazioni e negli operatori professionali, rendendo necessario l'adozione della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Ad una disamina più specifica, il settore è stato regolamentato a livello nazionale a partire dal 1991, con la certificazione volontaria del materiale vivaistico delle principali specie frutticole nazionali: Agrumi, Pomoidee e Prunoidee con i relativi portainnesti, cui sono stati aggiunti Fragola, Noce e Olivo.

A livello comunitario il settore è regolamentato, attualmente, per le specie principali, dalla direttiva 2008/90/CE del Consiglio, che ha introdotto un sistema di certificazione unionale che si affianca allo standard comunitario di Conformità Agricola Comunitaria "CAC", già in vigore dal 1992.

Con il decreto ministeriale 19/3/2019 la certificazione volontaria nazionale è stata riorganizzata nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, identificato dalla dicitura "Qualità vivaistica Italia" che, su alcune specie, affianca il sistema di certificazione comunitario, offrendo garanzie genetico-sanitarie con standard più elevati, sotto il controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Con il regolamento europeo 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, è stato introdotto il nuovo regime fitosanitario europeo ed il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031, che da questo è modificato, nonché la riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale in applicazione di questi, appare necessario ridefinire la base normativa per l'intero sistema di controllo che trova la sua base normativa in parte nel regime fitosanitario in parte nelle specifiche direttive



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione. Il Servizio fitosanitario nazionale è competente sia dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali sementieri e di moltiplicazione (ai sensi del regolamento 2017/625).

Il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recepisce la direttiva 2008/90/CE e stabilisce norme regolatorie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. In tale decreto l'articolo 3 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza di adottare propri provvedimenti per il recepimento di direttive comunitarie di natura tecnica. Con l'adozione dei decreti ministeriali adottati sono state recepite le direttive inerenti le condizioni di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, nonché gli standard tecnici per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo. Il settore è stato riorganizzato parzialmente con l'emanazione del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, che ha risolto alcune criticità preesistenti come il riconoscimento della necessità di effettuare prove ufficiali per il riconoscimento ufficiale delle varietà di piante da frutto (Prove DUS). Aveva definito sistemi per il controllo degli operatori e delle loro attività, sia da un punto di vista amministrativo (registro dei fornitori) che di sicurezza fitosanitaria.

In seguito all'entrata in vigore dei citati Regolamenti comunitari, alcune di queste risolte criticità si sono venute a riproporre come sovrapposizione, non sempre perfetta delle norme.

Nel corso della ricognizione effettuata, nello specifico, sono state individuate le seguenti criticità:

- coesistenza di provvedimenti e atti integrativi, finalizzati ad impartire disposizioni anche di tipo regolatorio, oltre che applicativo. Ad esempio, norme derivanti da direttive sono state recepite con decreti ministeriali;
- Necessità di eliminare tutte le parti in contrasto con i decreti emanati successivamente alla riorganizzazione effettuata nel 2016;
- Necessità di coordinare i sistemi di controllo relativi alla commercializzazione dei materiali con i sistemi di controllo fitosanitario al fine di eliminare la ripetizione delle ispezioni controllo e ridurre gli oneri per ogni singola azienda;
- ridefinizione di procedure e previsioni normative ai fini di una informatizzazione e semplificazione successiva;
- ridefinizione di un sistema sanzionatorio;







*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

- Necessità di inquadrare il un sistema di qualità vivaistica nel rango normativo di settore al fine di applicare correttamente il quadro sanzionatorio;
- necessità di aumentare l'affidabilità del sistema di certificazione nazionale in relazione agli altri competitor europei in particolare olandese e francesi.

Pertanto, appare necessario predisporre lo schema di provvedimento recuperando tutte le disposizioni di natura regolatoria derivanti da Direttiva, trasponendole nell'articolo, nonché tutte le disposizioni tecniche, riorganizzandole nei diversi allegati.

Inoltre, appare necessario, per coerenza normativa, inserire nell'articolo le norme relative al "Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale", già istituito dal decreto ministeriale 19 marzo 2019. Ciò in quanto, contenendo disposizioni che regolano la produzione e la commercializzazione dei materiali in questione, al pari delle Direttive europee di settore.

Nella stesura del testo di provvedimento in esame, inoltre, si ritiene necessario rendere le suddette norme coerenti con l'applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale, riorganizzandole e semplificandole secondo i criteri della legge di delegazione sopra richiamata, lettere a), b), c), d) e p) del comma 3 dell'art. 11:

Il provvedimento in esame deve costituire la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

L'articolo di detto provvedimento, pertanto, deve avere come risultato l'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed in particolare: il decreto legislativo 25 giugno 2010, n.124, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, il decreto 14 aprile 1997 e il decreto 19 marzo 2019 e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l'evoluzione della normativa europea di settore.

Tali norme, inoltre, devono essere aggiornate e allineate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625. Al fine di evitare duplicazioni dei controlli devono essere tenute in conto le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti, sulla base della normativa vigente, nonché delle proposte normative in corso, e fatte salve le rispettive competenze e autonomie.

Appare necessario, altresì, che il nuovo testo normativo sia redatto, inoltre, apportando le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

semplificando il linguaggio normativo; risolvendole eventuali incongruenze ed antinomie e tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Devono essere revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale nel settore in questione, e armonizzata la normativa sulla produzione e i controlli sui prodotti e sulle produzioni a qualità regolamentata su base volontaria, tenendo in debito conto le necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva. al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza.

Destinatari principali della presente proposta sono gli operatori professionali del comparto ortofrutticolo per un totale di circa 4850 aziende con oltre 365 milioni di piante e materiali prodotti all'anno, su un totale di oltre 49000 ettari.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo dell'intervento normativo appare la predisposizione di un testo unico che deve costituire la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti.

Lo schema di decreto legislativo deve essere predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvedere ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

In coerenza con la riorganizzazione della disciplina fitosanitaria, il testo unico deve ridurre le disomogeneità ed uniformare la capacità di effettuazione dei controlli fitosanitari sia sugli organismi da quarantena che sugli organismi considerati dagli schemi di certificazione, conformemente ai regolamenti 2016/2031 e 2017/625, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è competente dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali.

Le norme che regolano tali settori, tuttavia, necessitano anche di una ricognizione e



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

riorganizzazione delle disposizioni in esse contenute, nonché della revisione delle procedure amministrative al fine di ridurre i tempi procedurali, facilitare lo svolgimento delle attività e garantire la necessaria tracciabilità e trasparenza lungo l'intera filiera produttiva.

In particolare sono stati individuati i seguenti Obiettivi specifici:

- ridefinizione di un sistema sanzionatorio;
- inquadrare il un sistema di qualità nel rango normativo di settore al fine di applicare correttamente il quadro sanzionatorio;
- aumento dell'affidabilità dei produttori;
- aumento delle superfici investite nel vivaismo;
- aumento delle produzioni con certificato "europeo";
- aumento degli operatori nel Sistema di qualificazione volontaria nazionale (QVI);
- aumento dei materiali certificati QVI.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dall'intervento normativo in questione potranno derivare, nel breve-medio periodo, benefici importanti quali una normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, armonizzata e razionalizzata, una filiera produttiva trasparente e garantita da sistemi di tracciabilità, una maggiore qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, un rafforzamento e potenziamento dei sistemi di controllo di tali materiali, sia da punto di vista tecnico che sanitario, nonché una semplificazione delle procedure a carico degli operatori professionali.

Più in dettaglio, si individuano i seguenti indicatori che consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, nel breve e medio periodo, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati.

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
Procedimenti completati su istanza (autorizzazioni, provvedimenti adottati ecc)	Numero di procedimenti completati / n. istanze pervenute





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Volumi di produzioni in export	Variazione annuali delle produzioni in export
--------------------------------	---

Nel medio periodo (fino a 10 anni), si prevede:

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
Nuovi operatori nel settore della propagazione dei vegetali e vivaismo	n. nuovi operatori iscritti al RUOP
Superfici investite nel vivaismo	n. ettari investiti
Produzioni con certificato "europeo"	n. materiali certificati "europeo"
Nuovi operatori nel Sistema di qualificazione volontaria nazionale (QVI)	n. nuovi aderenti
Materiali certificati QVI	n. materiali certificati QVI
Affidabilità dei produttori	Rapporto controlli effettuati/non conformità rilevate

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

#### 3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

Qualora non si intervenisse, persisterebbe incompatibilità normativa tra le normative nazionali vigenti e le nuove disposizioni comunitarie, pertanto tale opzione non può essere presa in considerazione.

#### 3.2 Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento, in quanto non sussistono opzioni di tipo sostanziale poiché tutte le norme che confluiscono nel testo unico sono frutto del recepimento di direttive europee che non offrono grandi margini di interpretazione da parte dei Paesi Membri, ma solo piccoli accorgimenti finalizzati all'integrazione delle norme comunitarie con la legislazione di singoli Stati. Pertanto, l'unica alternativa possibile sarebbe stata quella di emendare i singoli provvedimenti attualmente in vigore, per renderli compatibili con l'attuale normativa europea, andando contro il principio di semplificazione normativa.

Il testo unico ha rappresentato l'unica opzione in grado di consentire l'eliminazione delle norme contenute e sovrapposte, la definizione di un nuovo quadro sanzionatorio, l'equiparazione di rango normativo del DM 19/03/2019 relativo al Sistema qualità vivaistica Italia.

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA





# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

## 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi.

Al contrario, trattandosi di un provvedimento di riordino normativo, presenta indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione della disciplina, che consentiranno un più facile approccio degli operatori al settore e, grazie alla digitalizzazione e all'informatizzazione della presentazione delle istanze, una più semplice e lineare gestione degli atti da parte delle amministrazioni centrali e regionali. È stato infatti già prescritta la trasmissione tra operatori e amministrazioni delle istanze e delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in sostituzione delle comunicazioni in cartaceo. Nel provvedimento sono state inoltre predisposte previsioni normative che consentiranno il passaggio all'utilizzo di piattaforme informatizzate per la presentazione delle istanze di iscrizione di varietà al Registro nazionale (già in fase di test) e per l'implementazione della piattaforma informatica per la presentazione e la lavorazione delle domande di certificazione europea dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi (attualmente utilizzata esclusivamente per la qualificazione nazionale volontaria).

## 4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

I regolamenti che disciplinano il nuovo regime fitosanitario prevedono obblighi nei confronti degli operatori professionali, quindi di tutte quelle imprese che svolgono attività in relazione alle piante e ai prodotti vegetali.

In particolare, in applicazione del nuovo regolamento (UE) 2016/2031, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), già previsto dalla normativa fitosanitaria vigente, viene esteso ad un numero maggiore di categorie di operatori professionali. Agli operatori già iscritti che producono, commercializzano, importano materiali di moltiplicazione dovranno aggiungersi *ex novo* tutti quelli che rientrando nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031. Tale obbligo, già previsto e attuato nell'ambito del nuovo regime fitosanitario, non determinerà alcun onere informativo aggiuntivo per gli operatori coinvolti, in quanto "migrati" d'ufficio nel nuovo registro, al contrario consentirà l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei sistemi di registrazione degli operatori, eliminando la necessità di oneri informativi ripetuti.

La coordinazione dei controlli ufficiali, prevista nello schema di testo unico, che elimina la duplicazione delle ispezioni comportano l'indubbio vantaggio della riduzione diretta degli oneri a carico degli operatori, infatti la nuova regolamentazione prevede che il costo di ogni singolo controllo sia a loro carico.





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

Tutti gli operatori professionali sono chiamati, inoltre, ad istituire sistemi di tracciabilità delle loro produzioni. L'introduzione di tale strumento anche nel comparto vivaistico è stata valutata quale opzione più efficace in quanto, pur a fronte di un onere dovuto all'implementazione di un sistema di tracciabilità, già previsto delle nuove disposizioni fitosanitarie, l'operatore potrà ulteriormente valorizzare le proprie produzioni, aumentando così la propria competitività e utilizzare strumenti omogenei nei diversi ambiti di controllo del proprio ciclo produttivo, riducendo il numero di procedure e gli oneri connessi, senza contare che sono previste riduzioni della frequenza dei controlli ufficiali (e relativi oneri economici) per i produttori che dimostrano di essere in possesso di procedure affidabili.

Più in generale l'opzione di intervento scelta a fronte di limitati oneri informativi consentirà agli operatori professionali di raggiungere una accresciuta capacità di sorveglianza dei propri processi produttivi, di intervento sugli organismi nocivi e sul loro contenimento, nonché una maggiore omogeneità e certezza dei controlli. A tal fine l'opzione di intervento prescelta consentirà una efficace attuazione del nuovo assetto normativo fitosanitario, in particolar modo in materia di controlli e di condivisione di tutte le informazioni rilevanti attraverso una rete strutturata su tre differenti livelli:

- autocontrollo da parte degli operatori professionali
- controllo ufficiale da parte delle autorità competenti
- sorveglianza di sistema

Tutto ciò avrà una ricaduta molto positiva sul settore vivaistico in quanto permetterà una maggiore connessione con le PMI che potranno beneficiare di una maggiore tutela e qualità delle loro produzioni.

Si evidenzia che non è possibile una esatta quantificazione economica degli effetti sopra descritti, se non quella diretta legata ai costi dei singoli controlli ufficiali, soprattutto in termini di risparmi e minor costi, in quanto tale determinazione è strettamente connessa alla struttura delle aziende considerate, alla loro capacità produttiva nonché alla loro efficienza organizzativa.

#### B. Effetti sulla concorrenza

La semplificazione a cui porta il provvedimento oggetto di esame e lo snellimento delle pratiche, unito all'allineamento con le nuove regolamentazioni comunitarie, consentono di eliminare eventuali ostacoli burocratici all'operatività delle aziende del settore, permettendo di competere con le altre realtà comunitarie ed internazionali nel campo della produzione dei materiali di propagazione delle piante da frutto e delle ortive. Azione che si esplicita in maniera più accentuata per quanto riguarda il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione, che punta ad aumentare la fiducia del consumatore, nazionale e internazionale, associando al prodotto commercializzato un segno distintivo che ne identifica l'origine italiana e il rispetto di disciplinari di produzione più severi rispetto a quelli dettati dalla vigente normativa comunitaria. Questo potrà dare



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

uno strumento competitivo aggiuntivo alle aziende italiane per poter competere sui mercati nazionali ed esteri.

## C. Oneri informativi

L'opzione considerata non introduce ulteriori oneri informativi a carico delle imprese, rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti, al contrario viene attuata una semplificazione dei procedimenti con riduzione dei tempi richiesti.

L'adozione dei nuovi regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 ha determinato la necessità di un allineamento tra la registrazione degli operatori professionali a fini fitosanitari e la registrazione degli operatori ai fini della commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione. Essendo tali sistemi di identificazione degli operatori parzialmente sovrapposti, la redazione del testo ha tenuto conto dello schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e ha permesso l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei sistemi di registrazione degli operatori, eliminando la necessità di oneri ripetuti.

L'opzione regolatoria in esame che conferma, riunisce e semplifica gli obblighi informativi precedentemente previsti a carico dei destinatari del provvedimento, prevede il definitivo passaggio alla digitalizzazione delle comunicazioni tra operatore e amministrazioni e la predisposizione di database informatici per la conservazione delle informazioni raccolte. Ciò consentirà di aumentare la trasparenza e diminuire le tempistiche di lavorazione delle istanze.

## D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione considerata non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee.

### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle esigenze scaturite dall'applicazione dei Regolamenti in questione e dei nuovi obblighi introdotti, a cui è necessario dare applicazione dal 14 dicembre 2019, tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell'analisi di impatto, quali per esempio le evidenti incongruenze, duplicazioni e sovrapposizioni di obblighi derivanti da registrazioni e controlli ufficiali createsi tra la normativa di settore specifica e i nuovi regolamenti comunitari, a seguito anche di confronti con tutti i soggetti coinvolti (SFR, soggetti pubblici e privati, operatori professionali, istituti di ricerca, stakeholder) che hanno esplicitato le medesime preoccupazioni, è stata individuata l'opzione preferita, tradotta nello schema di provvedimento proposto, che prevede un intervento di adeguamento al nuovo regime fitosanitario e di riordino del quadro normativo nazionale in ambito dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive.

Il nuovo assetto normativo in materia di sanità delle piante e controlli ufficiali, comportando un





# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

impatto profondo su tutti i settori dei mezzi di produzione ad essa interconnessi, quali il settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, non può che richiedere un intervento di adeguamento anche per il pacchetto normativo alla base di tali settori.

In particolare, il nuovo quadro normativo europeo trasferisce gli organismi nocivi, cosiddetti di qualità, propri degli schemi di certificazione, al regolamento fitosanitario 2016/2031, denominandoli “Organismi regolamentati non da quarantena” e sottoponendoli ai controlli ufficiali di cui al regolamento 2017/625.

Si rende necessario, di conseguenza, l’adeguamento normativo nel settore dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è competente dell’effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali (ai sensi del regolamento 2017/625).

Le norme nazionali dei settori in questione, tuttavia, non necessitano solo delle modifiche per dare applicazione ai nuovi obblighi introdotti dalla normativa europea in materia fitosanitaria e di controlli ufficiali ma anche di una completa riorganizzazione delle disposizioni, talvolta obsolete, incongruenti e antinomiche.

Si rende necessaria, ad esempio, una revisione delle procedure amministrative al fine di ridurre i tempi procedimentali, facilitare lo svolgimento delle attività e garantire la necessaria tracciabilità e trasparenza lungo le tre filiere produttive.

Anche le attività a carico dei soggetti coinvolti (autorità competenti, soggetti delegati, operatori professionali), necessitano di un adeguamento agli obblighi introdotti dalla nuova disciplina europea, di una più chiara definizione dei ruoli dei soggetti interessati e di un maggiore coordinamento, al fine di evitare duplicazioni delle attività stesse (ad esempio delle attività di controllo).

Visto il numero e la complessità delle norme vigenti, è determinante, per tale settore, l’accorpamento di tutte le disposizioni e dei provvedimenti riguardanti l’applicazione delle norme dell’Unione europea in un testo unico, nel quale attuare la semplificazione amministrativa e l’adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, nonché la semplificazione e l’attualizzazione del linguaggio normativo utilizzato, aggiornando anche il quadro sanzionatorio.

## 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

### 5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome (Servizi Fitosanitari Regionali), gli operatori professionali interessati dalle misure fitosanitarie.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V

## 5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tale Amministrazione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un sistema di monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni è inoltre previsto dai regolamenti fitosanitari sopra citati, che prevedono, in materia di controlli, la realizzazione di un sistema di audit interni (sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale) ed esterni (su eventuali organismi delegati all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali), che saranno organizzati dal Servizio Fitosanitario Nazionale. A tal fine sarà adottato uno specifico programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

## CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La redazione del provvedimento oggetto di esame è stata concertata con il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con il decreto ministeriale del 30 giugno 2016. Tale Gruppo di lavoro, presieduto dal direttore del Servizio fitosanitario Centrale e produzioni vegetali, è formato da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, funzionari dei Servizi fitosanitari regionali, ricercatori del CREA, rappresentanti degli stakeholders e delle associazioni di categoria. Il Gruppo di lavoro si è riunito più volte in video riunioni, discutendo e valutando le bozze predisposte dall'amministrazione centrale, ha condiviso proposte di miglioramento ed implementazione del testo, fino a raggiungere l'approvazione unanime.

## PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio DISR V- Servizio Fitosanitario Centrale e Produzioni vegetali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

